

MARTEDÌ 10 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Ritenute fiscali negli appalti: con l'IVA teorica DURF anche per le imprese in split payment - pag. 2
- Occultamento o distruzione della contabilità: pene più severe e responsabilità 231 - pag. 4

LAVORO E PREVIDENZA

- Coronavirus, Italia in quarantena. Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini? - pag. 14
- Coronavirus: l'Italia è zona protetta. Obblighi e raccomandazione per i datori di lavoro - pag. 16
- CIG in deroga per i datori di lavoro in Emilia-Romagna. A quali condizioni? - pag. 18
- Equo compenso per ogni incarico professionale, con ricevuta di pagamento - pag. 20

BILANCIO & CONTABILITÀ

- L'evoluzione della comunicazione economico-finanziaria delle imprese: il report integrato - pag. 29

FINANZIAMENTI

- Imprese agricole: nuovi finanziamenti per chi investe nei distretti del cibo - pag. 31

IMPRESA

- Crisi d'impresa: come si applicano gli indici di allerta del CNDCEC - pag. 37
- Coronavirus: operative le misure per gestire per l'emergenza - pag. 41
- Coronavirus: quali regole e divieti? - pag. 42

IN EVIDENZA

Coronavirus, Italia in quarantena. Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

L'epidemia da Coronavirus non si ferma, anzi, nelle ultime ore ha subito un'impennata e il Governo, nella serata del 9 marzo, ha deciso di estendere a tutta Italia le regole e le limitazioni già previste per la Lombardia e alcune province del Nord. Pertanto, a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

Tanto tuonò che piovve: può essere questa la frase che meglio di tutte descrive la situazione in cui si trova l'Italia a causa della diffusione dell'epidemia da Coronavirus. Il Governo ha adottato misure drastiche per tutelare la salute pubblica ed evitare il collasso dell'intero sistema sanitario nazionale. Misure che avranno effetti devastanti sull'economia del Paese ma che sono ora più che mai necessari per cercare di, se non fermare, almeno rallentare la curva epidemologica. Chiaramente, si ritiene che ci



Coronavirus: l'Italia è zona protetta. Obblighi e raccomandazione per i datori di lavoro

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. La finalità è di prevenire il contagio e, nel contempo, di ridurre gli effetti negativi sull'economia e sul lavoro. Il quadro normativo aggiornato, in vigore dal 10 marzo 2020, contempla una serie di nuovi obblighi (e buone pratiche) per i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di natura organizzativa, nonché alcune semplificazioni per il ricorso allo smart working.

Buone pratiche e rispetto dei nuovi obblighi derivanti dalle misure urgenti adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Coronavirus - COVID-19 per tutto il territorio nazionale. È quanto disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che ha ridefinito quali aree a contenimento rafforzato tutte le regioni italiane, senza esclusione di sorta. Le norme, **in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020**, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di



Fisco

Condizioni per la regolarità fiscale

Ritenute fiscali negli appalti: con l'IVA teorica DURF anche per le imprese in split payment

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

La disciplina delle ritenute fiscali negli appalti non si applica se l'impresa che esegue le prestazioni di manodopera ottiene la certificazione di regolarità fiscale. Una delle condizioni per il rilascio riguarda la regolarità dei versamenti di imposte e ritenute: l'impresa deve aver eseguito versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle dichiarazioni. Le imprese che fatturano in split payment o in reverse charge rischiano, però, di non raggiungere questa percentuale, non assumendo lo status di debitori d'imposta per l'IVA. È allora possibile computare l'IVA teorica (quella cioè che sarebbe stata calcolata a debito): se i versamenti fiscali aumentati dell'IVA teorica supereranno il 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, questa condizione si intenderà rispettata.

Il tema della fatturazione in **split payment** o in **reverse charge** è tornato di attualità in connessione al calcolo della "serietà fiscale" di chi esegue prestazioni di manodopera, allo scopo di evitare pesanti procedure che coinvolgono anche i committenti.

Prima di analizzare la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03727, che si è occupata in modo specifico di questo problema, riteniamo opportuno ricordare che lo split payment è stato introdotto nel nostro ordinamento (art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972) sulla base di una autorizzazione dell'Unione europea in scadenza al prossimo 30 giugno 2020, relativamente alla quale il nostro Paese si era impegnato a non chiedere la proroga.

Dallo split payment risultati positivi

Lo split payment nasce nei confronti delle pubbliche amministrazioni (allora non tutte), con la decisione di esecuzione UE n. 2015/1401 del 14 luglio 2015, per poi essere esteso alla generalità di tali amministrazioni, alle società commerciali da queste controllate e alle società quotate, incluse nell'indice FTSE MIB.

La motivazione formale per queste richieste è data dalla necessità di perfezionare l'utilizzo dei dati della fatturazione elettronica per eseguire i controlli di regolare adempimento da parte dei fornitori. Il punto (7) della premessa al provvedimento conclude che "l'Italia ha pertanto assicurato che **non chiederà il rinnovo della deroga**".

Il Forum della fatturazione elettronica, nella riunione del 22 gennaio scorso, ha posto in evidenza risultati molto positivi: quasi un miliardo di euro di individuazione e blocco di falsi crediti IVA; 3,6 miliardi di versamenti nel 2019 in più rispetto all'anno precedente. Con questi dati così appaganti sarà difficile motivare una richiesta di proroga dello split payment.

Se questa modalità di fatturazione è (dovrebbe essere) a scadenza, la stessa **logica di assorbimento** dalla

procedura di fatturazione elettronica si può estendere al mantenimento o alla limitazione del **reverse charge**, che dà luogo a non pochi problemi interpretativi, relativi all'oggetto dell'operazione, mentre lo split payment si applica per qualunque fornitura a quei clienti che sono presenti nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ritenute negli appalti e split payment

Passiamo al tema oggetto della risposta ad interrogazione parlamentare, che si occupa delle modalità di calcolo della "serietà fiscale" per le imprese che eseguono prestazioni di servizi caratterizzate dalla rilevanza della manodopera, prestazioni che vengono eseguite presso il committente, con l'utilizzo di beni strumentali del committente ad esso riconducibili in qualunque forma.

La **regola generale** fa riferimento ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a **200.000 euro**. Vengono responsabilizzati sul corretto versamento delle ritenute fiscali relative al personale distaccato, con l'onere di controllare i modelli F24, che l'impresa deve eseguire distintamente per ciascun committente.

Questa reazione dell'ordinamento può sembrare sproporzionata, ma era necessario intervenire nel mercato della manodopera, che veniva venduta a prezzi stracciati, e che doveva far pensare all'esistenza di un comportamento scorretto di queste imprese, spesso costituite in forma cooperativa, forma cui spesso non corrispondeva la sostanza.

La procedura, così onerosa, non si applica se l'impresa che esegue le prestazioni di manodopera ottiene dall'Agenzia delle Entrate una **certificazione di regolarità fiscale**, che deve essere rinnovata ogni quattro mesi, il cui rilascio è subordinato alle seguenti **condizioni**:

- risulti in attività da almeno tre anni (si potranno così isolare le imprese che nascono e poi scompaiono senza adempiere ai propri obblighi);
- sia in regola con gli obblighi dichiarativi;
- non abbia accertamenti esecutivi o iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro, al netto dei piani di rateizzazione.

Un'ultima condizione riguarda la **regolarità dei flussi di versamento** delle **imposte** e delle **ritenute**: nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio l'impresa deve aver eseguito versamenti complessivi registrati nel conto fiscale (riferimento a dir poco preistorico - di fatto stiamo parlando di versamenti con il modello F24) per un **importo non inferiore al 10%** dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni.

Questa percentuale rischia di non essere raggiunta

per le **imprese che fatturano in split payment** o in **reverse charge**, in quanto non assumono lo *status* di debitori di imposta per l'IVA, che invece è dovuta dai committenti.

La risposta all'interrogazione parlamentare autorizza a questi effetti il computo dell'IVA teorica - cioè di quella che sarebbe stata calcolata a debito - aggiungendola alla somma dei versamenti effettivamente eseguiti. Se - come sarà probabile - i versamenti fiscali aumentati dell'IVA teorica, supereranno il 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi, questa condizione si intende rispettata.

Semaforo rosso, invece, per la richiesta di un **versamento delle ritenute cumulativo** per tutti i dipendenti, in quanto la norma è esplicita nel prescrivere il versamento distinto per le ritenute relative al personale distaccato presso ciascun committente.



IPSOA Guide Operative

NOVITÀ

IVA IN PRATICA 2020

di Raffaele Rizzardi

Aggiornato con novità decreto fiscale e legge di bilancio 2020

 Wolters Kluwer

Acquista subito >

Fisco

Riforma dei reati tributari

Occultamento o distruzione della contabilità: pene più severe e responsabilità 231

di Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Sanzioni più pesanti, senza la confisca per sproporzione, ma con la responsabilità 231 dell'ente: il decreto fiscale 2020 interviene a modificare il regime sanzionatorio del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili. In particolare, confermato l'inasprimento della cornice edittale, il reato è stato espunto dal novero di quelli per cui era inizialmente prevista l'applicabilità della confisca allargata. Al contempo, si è però ritenuto di includere la fattispecie delittuosa nel catalogo dei reati presupposto, idonei a far scattare la responsabilità amministrativa da reato degli enti.

La **riforma dei reati tributari** in materia di imposte sui redditi e IVA - entrata in vigore il 25 dicembre 2019 - interviene anche sulla fattispecie di **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000: in particolare, il decreto fiscale 2020 ha confermato l'inasprimento della cornice edittale:

- espungendo il delitto da quelli per cui il decreto prevedeva l'applicabilità della confisca allargata;
- includendolo nel catalogo di quelli idonei a far scattare la **responsabilità amministrativa da reato degli enti** ex D.Lgs. n. 231/2001.

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (così che la fattispecie ha un ambito di operatività residuale), punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato si presenta come di **pericolo concreto** e a **dolo specifico**, finalizzato a tutelare l'attività di verifica fiscale e di pagamento delle imposte dovute. Trattandosi inoltre di delitto a **consumazione anticipata**, non è necessario che l'evasione perseguita con la condotta sia in concreto conseguita. Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, la norma mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provvede volutamente alla sottrazione o all'occultamento delle scritture contabili preesistenti, la cui conservazione è obbligatoria, secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 c.c., al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di consentire l'evasione a terzi (Cass. pen. n. 26247/2018).

Il reato peraltro è punibile anche quando l'organo ispettivo riesca a ricostruire i redditi e il volume d'affari dell'imputato partendo dalle risposte ai questionari inviati alle imprese sue clienti/fornitrici. Esso è escluso solo quando il risultato economico delle operazioni poste in essere possa essere utilmente accertato in base ad altra documentazione conservata presso l'imprenditore senza necessità di reperire ulteriori elementi di prova (Cass. pen. n. 41237/2018).

Profitto confiscabile

La giurisprudenza ha altresì di recente chiarito (Cass. pen. n. 166/2019) come nella fattispecie in esame, allorché l'importo dell'evasione sia stato *aliunde* determinato, è configurabile il **profitto del reato**, suscettibile di **confisca, anche per equivalente**, e di **sequestro preventivo**, riguardo al tributo evaso e a eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta.

Il profitto, invero, come illustrato in sentenza, consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta - eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso - altrimenti ignoto e di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l'accertamento e l'esazione. In altre parole, se è vero che quando, a seguito del comportamento illecito, non sia possibile ricostruire neppure parzialmente l'eventuale imposta dovuta, non è nemmeno possibile determinare il profitto illecito suscettibile di confisca, al contrario, quando i verificatori riescano comunque nella ricostruzione, non vi è ragione di non applicare la regola generale che

prevede la confisca del profitto del reato, anche nella forma per equivalente.

Tale interpretazione, conclude la Cassazione, è confermata infatti dall'introduzione dell'art. 12-bis nel D.Lgs. n. 74/2000, che ha esteso la confisca del profitto per equivalente anche al reato di cui all'art. 10.

Pertanto, la natura di reato di pericolo e di mera condotta non è di ostacolo all'individuazione di un profitto confiscabile, come pacificamente avviene ad esempio per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); così come è irrilevante la circostanza che l'illecito profitto sia già stato conseguito a seguito della commissione di un reato dichiarativo commesso in precedenza, ovvero di un mero illecito amministrativo ove non si fossero superate le soglie di punibilità penale: infatti, si tratta in ogni caso di condotte illecite distinte che possono tra loro concorrere e nei confronti delle quali può essere singolarmente ipotizzabile un illecito profitto autonomo.

Responsabilità delle persone fisiche

La riforma prevede per tale fattispecie un notevole **aumento di pena**, facendo passare la cornice edittale, che ante riforma oscillava da un anno e sei mesi a 6 anni di reclusione, tra un minimo di 3 fino a un massimo di 7 anni di carcere.

Un'**inversione di rotta** rispetto a quanto originariamente previsto dal decreto fiscale 2020, invece, si è avuta con riferimento alla **confisca allargata**, che avrebbe consentito, oltre alla confisca del profitto del reato (la cui applicabilità come pocanzi precisato è indiscussa), anche l'ablazione di quei beni di cui il condannato non potesse giustificare la provenienza e di cui risultasse essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Invece, in sede di conversione, si è deciso di espungere dall'ambito operativo della misura, oltre all'infelece e omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e

5, D.Lgs. n. 74/2000 e all'indebita compensazione *ex* art. 10-*quater* (ovvero di quelle fattispecie accomunate dall'assenza di frodolenza), anche l'occultamento di scritture contabili: scelta, questa, giustificata dalla considerazione per cui, seppur di grave condotta ingannatoria si tratti, la sussistenza di tale reato e la conseguente condanna non richiedono alcuna quantificazione dell'imposta evasa.

Responsabilità delle società

Benché inizialmente escluso, nella sua versione definitiva il decreto fiscale 2020 ha invece previsto che il reato entri a far parte nel catalogo di quelli idonei a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Specificamente, alle imprese i cui apicali o sottoposti abbiano **distrutto o occultato le scritture contabili** o i **documenti** di cui è obbligatoria la conservazione - in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, e lo abbiano fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente - sarà applicabile una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, ovvero 619.600 euro, dato che l'importo di una quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro: il giudice determinerà il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre fisserà l'importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'efficacia della sanzione. Alla **sanzione pecuniaria** si potranno infine sommare, in quanto espressamente previste in sede di conversione, le **sanzioni interdittive** del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi; nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Fisco

La voce delle professioni

Miani, CNCDEC: situazione pesante, servono misure urgenti e straordinarie per l'emergenza Coronavirus

di Massimo Miani - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Il CNCDEC si è immediatamente attivato per l'emergenza da Coronavirus. Al Governo "lanciamo un accorato appello affinché metta in campo misure in via di necessità e urgenza. Un provvedimento che, oltre a sospendere i termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, preveda la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari e dei consuntivi degli enti pubblici e privati". Massimo Miani, Presidente del CNCDEC, dichiara anche che "è stata avviata un'interlocuzione con le principali organizzazioni imprenditoriali per l'individuazione e la condivisione degli interventi di sostegno all'economia da proporre alla politica in un'ottica di più ampio respiro per il rilancio delle attività produttive e professionali".

Presidente Miani, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili si è immediatamente attivato per l'emergenza Coronavirus, mettendo in campo alcune misure destinate agli Ordini territoriali della categoria e avanzando alcune proposte al Governo. Cosa chiedete all'Esecutivo?

Al Governo lanciamo un accorato appello affinché metta in campo misure in via di necessità ed urgenza. Un provvedimento che, oltre a sospendere i termini di tutti i versamenti e gli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali, sospenda altresì tutti i termini procedurali e processuali, nonché i termini legali connessi alle procedure esecutive in corso, prevedendo una moratoria anche nella riscossione ordinaria, straordinaria, coattiva e in pendenza di giudizio. Urgente a nostro avviso è anche la proroga dei termini per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci societari e dei consuntivi degli enti pubblici e privati.

Nel frattempo, è arrivato lo stop ai processi tributari che avevate chiesto per primi nei giorni scorsi. Sì, ci eravamo attivati immediatamente con l'Esecutivo non appena avevamo rilevato che quella tributaria era incredibilmente l'unica giurisdizione che nel D.L. n. 9 del 2020 non veniva richiamata, a differenza di tutte le altre, da quella civile a quella penale, passando per quella amministrativa e contabile. Almeno questa anomalia è sanata. Ma è evidente che ora la straordinarietà della situazione emergenziale richiede misure altrettanto straordinarie volte a garantire liquidità a famiglie, imprese, professionisti e lavoratori dipendenti. E sottolineo l'importanza di non dimenticare il lavoro autonomo. Faccio l'esempio del tema dell'aiuto alle famiglie a fronte della chiusura delle scuole che tiene a casa i figli e che deve essere gestito in modo uniforme per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

pur nella evidente diversità delle misure che devono essere messe in campo per raggiungere il medesimo obiettivo di sostegno economico.

Vede dei ritardi nell'azione del Governo?

In questa fase, tanto è giusta la prudenza sul versante della gestione sanitaria della crisi, altrettanto è sbagliata sul versante della sua gestione economica. Anzi, direi che il Governo dovrebbe prendere atto che tra le due cose esiste un rapporto di proporzionalità inversa: tanto più si è prudenti nella gestione sanitaria della crisi, tanto più si deve essere incisivi nella sua gestione economica. C'è una situazione oggettivamente eccezionale che richiede interventi eccezionali per evitare che produca danni economici destinati a durare per anni.

Bisogna fare in modo che l'emergenza coronavirus non solo si risolva nel corso di quest'anno, ma anche che produca danni economici soltanto nel 2020.

Per fare questo, bisogna una volta tanto partire da ciò che serve e soltanto dopo vedere quali effetti ha sul deficit del 2020, non viceversa.

La situazione impone a tutte le forze sociali ed economiche uno sforzo collettivo e coordinato. Come vi state muovendo?

Sono perfettamente d'accordo. Nello spirito di collaborazione che deve animare tutta la comunità nazionale in questo passaggio difficilissimo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avviato un'interlocuzione con le principali organizzazioni imprenditoriali per l'individuazione e la condivisione degli interventi di sostegno all'economia da proporre alla politica in un'ottica di più ampio respiro per il rilancio delle attività produttive e professionali. Commercialisti e Confindustria hanno avviato da tempo un dialogo costruttivo. Mi sembra importantissimo che queste due realtà così determinanti per il sistema economico del Paese avanzino

proposte comuni in questo drammatico frangente.

Passando alla situazione interna alla categoria, quali indicazioni avete fornito ai vostri Ordini territoriali?

Abbiamo diramato una informativa che, tenendo conto delle ordinanze generali, declina una serie di linee guida per gli Ordini territoriali con riguardo sia alla gestione degli eventi di natura formativa, sia alle modalità mediante le quali garantire la continuità amministrativa.

Con riguardo alla formazione obbligatoria è evidente che si dovrà ragionare sui riflessi di questa situazione eccezionale, al fine di adeguare il regolamento per il triennio 2020-2022. Per il momento abbiamo già

deciso che i crediti per l'anno in corso saranno ridotti, vedremo di quanto in base alla durata dell'emergenza in atto. Il fatto che ci si trovi nel primo anno del nuovo triennio formativo, piuttosto che nell'ultimo, rende un po' più semplice la gestione di questa partita. Si tratta comunque di questioni burocratiche che, in quanto tali, possono essere facilmente risolte.

Non come i mille problemi veri e sostanziali che stiamo vivendo e stiamo affrontando in qualità di genitori e figli, in qualità di consulenti di tanti clienti in enorme difficoltà che sono anche amici, come lavoratori autonomi che, nell'incertezza della situazione economica, si ritrovano sempre in prima linea a subirne le conseguenze con ancora minori tutele di altri.

Fisco

La voce delle professioni

Ferrari, AIDC: nell'emergenza Coronavirus non dimentichiamo i professionisti

di Andrea Ferrari - Presidente Associazione Italiana Dottori Commercialisti

"La categoria è solida e pronta a fronteggiare le difficoltà. E infatti ha tempestivamente avanzato specifiche istanze per arginare gli effetti contingenti dell'emergenza. Ma ci dobbiamo necessariamente preoccupare delle vicende dei nostri assistiti: imprenditori e professionisti. Le difficoltà in cui versa l'economia, da oggi a maggior ragione, ci riguardano direttamente non solo come cittadini, ma come operatori dell'economia: se i nostri clienti soffrono, noi non possiamo essere indenni". Andrea Ferrari, Presidente AIDC, indica quali sono le misure necessarie per aiutare le imprese a gestire e superare l'emergenza economica. Senza dimenticarsi, però, dei professionisti.

Sono allo studio del Governo le **misure a favore dell'economia italiana**, per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da **Coronavirus**. Abbiamo parlato della situazione attuale, delle misure già adottate e delle prospettive future con **Andrea Ferrari**, Presidente AIDC, Associazione Italiana Dottori Commercialisti. **Presidente Ferrari, ritiene che la situazione di emergenza possa arrecare danno alla categoria? E se sì, in che modo?**

Le circostanze sono dirompenti e ancora dobbiamo ben misurare l'effettivo impatto dell'ultimo decreto di estensione all'intero territorio nazionale delle misure di emergenza e restrizione. Tuttavia, per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro i Dottori commercialisti sono in genere ben organizzati: l'informaticizzazione degli studi è elevata, gran parte del lavoro può essere svolto in remoto, dalla gestione documentale agli incontri con i clienti. Questo ci agevola in un momento così difficile.

C'è tuttavia bisogno di un urgente completamento della devoluzione ai professionisti degli atti ordinari, di un vero progresso di metodo: non è possibile si possa registrare in via telematica una locazione ma non, ad esempio, un comodato d'uso o che si debbano raccogliere più deleghe da uno stesso cliente.

Appaiono anacronistiche alcune procedure che ancora richiedono l'interlocuzione personale con gli uffici, sia per quanto riguarda la gestione del contenzioso tributario, sia per quanto riguarda la gestione degli adempimenti ordinari.

Abbiamo in tal senso già fatto le nostre richieste d'urgenza nelle dovute sedi (**sospensione atti**). Confidiamo vengano ragionevolmente tutte accolte.

Quindi tutto bene?

No, niente affatto. Se da un lato, come appena detto, la categoria è solida e pronta a fronteggiare le difficoltà, con spirito di servizio - e ha infatti tempestivamente avanzato specifiche istanze per arginare gli effetti

contingenti dell'emergenza - ci dobbiamo necessariamente preoccupare delle vicende dei nostri assistiti: imprenditori e professionisti.

Le difficoltà in cui versa l'economia italiana, da oggi a maggior ragione, ci riguardano direttamente non solo come cittadini, ma come operatori dell'economia: se i nostri clienti soffrono, noi non possiamo essere indenni.

Ci può spiegare meglio, in che senso?

Un brusco rallentamento, quando non un fermo integrale, di alcune attività come trasporti, turismo, ristorazione, commercio, arte e spettacolo e un diffuso disagio per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati sul mercato internazionale, nonché le difficoltà di allocazione di alcuni prodotti sono diventati reali. È anche evidente che si determinerà una cospicua riduzione dei consumi.

Occorrono misure drastiche che consentano agli imprenditori e ai professionisti di poter accedere facilmente a sistemi integrativi del reddito per i loro dipendenti, in primo luogo, ma anche nei loro stessi confronti.

Una misura straordinaria di cassa integrazione, che consenta un facile accesso anche alle piccole imprese e ai professionisti, che possa garantire la sussistenza degli stessi piccoli imprenditori e professionisti non deve essere considerata una misura irrealizzabile, ma al contrario è tempo che si conceda l'accesso a queste categorie, sempre rimaste fuori dagli strumenti di sostegno.

In tal senso paiono andare anche le anticipazioni della manovra integrativa. Speriamo non dimentichino le piccole imprese e, soprattutto, gli imprenditori e i professionisti stessi.

In che modo? Quali potrebbero essere le misure da adottare?

Ad esempio, estendendo la possibilità di aderire a questi strumenti senza limiti dimensionali, per i dipendenti

di professionisti e imprenditori, ma anche garantendo l'accesso agli stessi titolari di piccole imprese e ai professionisti senza cassa, nonché dotando le casse di previdenza private di fondi specifici, per i professionisti con autonoma cassa di previdenza.

Quali altre soluzioni suggerisce di prendere in considerazione?

La compensazione delle perdite subite mediante la concessione di un credito d'imposta sulle stesse fa parte del nostro pacchetto di proposte veicolato al Consiglio Nazionale.

Certamente misure di agevolazione per l'accesso al credito bancario, o per la conservazione del credito esistente, scongiurando improvvisi richiami di fido, sono oggi indispensabili. Una massiccia concessione di garanzia al sistema produttivo del paese: imprenditori e professionisti.

Vanno poi rimossi i ritardi e le limitazioni alla compensazione dei crediti tributari, in primo luogo quelle recentemente introdotte: il primo sostegno deve essere il pagamento dei debiti che lo Stato ha nei confronti dei contribuenti, senza pretestuosi ritardi o limitazioni di ammontare.

Alla luce dell'attuale situazione, ha qualche timore?

Molti. Tra tutti uno che è quasi una amara certezza: che ci si dimentichi dei professionisti. Come spesso avviene nei provvedimenti di accesso a finanziamenti, a misure per gli investimenti, per la formazione, per lo sviluppo.

Avvocati, architetti, ingegneri, medici e dentisti, psicologi e assistenti sociali e così via. Ovviamente anche i dottori commercialisti. Nei provvedimenti di sostegno, come in quelli di sviluppo, in qualche modo ci si dimentica puntualmente dell'Italia delle arti e delle professioni che, eppure, tanto ha fatto e tanto fa per questo Paese.

Dovranno essere adottate misure importanti per sostenere il Paese. Queste misure non devono dimenticare i

professionisti e i loro dipendenti, che stanno garantendo la continuità del loro lavoro, con grande impegno personale e senso di responsabilità.

Non vede il consueto rischio che qualcuno si possa approfittare di queste misure?

È un timore legittimo ma ci sono dei precedenti, come il visto di conformità, in cui i Dottori commercialisti hanno assunto una corresponsabilità nella certificazione dei dati dei clienti.

La rete degli iscritti all'albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili è enorme e così lo sono le loro competenze. E' il momento, quindi, di utilizzare questa enorme rete in maniera efficiente e intelligente, nel suo ruolo naturale di cerniera tra contribuenti e Pubblica amministrazione.

Ben lieti di certificare quanto necessario per l'accesso ai mezzi di integrazione reddituale.

Confido inoltre nel senso di responsabilità e di condivisione da parte di chiunque. Mi auguro che questo momento sia utile a ricondurci a uno spirito di solidarietà, di senso dello Stato e anche di umana vicinanza.

Per il post emergenza cosa bisognerebbe fare?

Il Paese deve cogliere l'occasione per modernizzarsi, servono investimenti in infrastrutture telematiche e in formazione tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Vanno incentivati modelli di lavoro smart working, vanno sostituiti tutti gli accessi agli uffici pubblici fatti di file e sportelli con sportelli virtuali e online.

Gli spostamenti casa-lavoro vanno sostituiti con il potenziamento e lo sviluppo di sistemi di videocomunicazione. Da un'emergenza sanitaria che ha messo a nudo le nostre fragilità possiamo creare le condizioni per un rilancio dell'Italia dal punto di vista della competitività, dell'innovazione e anche della sostenibilità ambientale.

Questo va fatto da ora.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Interposizione in ambito fiscale: può essere attuata anche mediante una società

Quanto alle forme di interposizione attuate mediante il ricorso agli schemi societari, occorre evidenziare che, se la presenza di una società non è sufficiente a configurare il fenomeno dell'interposizione, quest'ultima non può tuttavia essere esclusa sulla scorta di soli elementi di tipo formale, laddove la società sia appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un'attività sostanzialmente riconducibile alla persona fisica. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 89 del 9 marzo 2020.

Con la risposta a interpello n. 89 del 9 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei compensi ritraibili da una società costituita ai fini della riconducibilità in concreto dell'operazione nell'ambito applicativo dell'articolo 37, comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in tema di **interposizione**.

L'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che in sede di **rettifica** o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è **l'effettivo possessore** per interposta persona. Quanto all'ambito di applicazione della disposizione normativa, in base ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità sono ad essa riconducibili sia le ipotesi di **interposizione fittizia** che quelle di **interposizione reale**, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito.

Per quanto riguarda le **forme di interposizione** attuate mediante il ricorso agli **schemi societari**, occorre evidenziare che, se la presenza di una società non è sufficiente a configurare il fenomeno dell'interposizione, quest'ultima non può tuttavia essere esclusa sulla scorta di soli elementi di tipo formale, laddove la società sia appositamente costituita al fine di assolvere alla mera funzione di centro di imputazione dei proventi derivanti da un'attività sostanzialmente riconducibile alla **persona fisica**.

L'utilizzo di uno schermo societario consente il perseguimento di un **risparmio d'imposta** avuto riguardo, tipicamente, al diverso livello di imposizione diretta gravante sul reddito di persone fisiche, tendenzialmente

più elevato rispetto a quello che sconta una società di capitali.

La valutazione diretta a rinvenire in NEWCO un **soggetto interposto**, o un soggetto economico distinto rispetto al contribuente, non può prescindere da un'analisi di elementi fattuali che tengano conto della specifica attività svolta da NEWCO, dei rapporti contrattuali intercorrenti tra contribuente e NEWCO nonché dei rapporti tra quest'ultima e i terzi.

Occorre evidenziare che nel caso di specie la costituzione della nuova **società** non sia sorretta da una autonoma e significativa funzione propria suscettibile di produrre autonomamente redditi alla stessa imputabili. Infatti, la **formale intestazione** in capo a una società nuova dell'attività già svolta dal contribuente, fonte produttiva di reddito, porta pertanto a identificare nel contribuente il centro di imputazione di redditi per i compensi da qualificare come redditi assimilati al **lavoro dipendente**, nonché di tutti i diritti e obblighi di natura fiscale connessi.

L'imputazione dei compensi all'ingegnere contribuente anziché allo schermo societario, in virtù della riconosciuta interposizione reale di cui al comma 3 dell'articolo 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumerà rilevanza ai fini **delle imposte dirette**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/03/2020, n. 89](#)

Fisco

Da Confimi Industria

Detrazione Iva: ANC e Confimi Industria presentano una denuncia alla Commissione UE

Inviata una nuova missiva alla Commissione UE per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della disciplina Iva nazionale in materia di detrazione da parte di Confimi Industria e l'Associazione Nazionale Commercialisti. Il problema riguarda le situazioni riconducibili alle fatture di fine anno il cui possesso, tracciato in regime di fatturazione elettronica, si perfeziona nei primi giorni del nuovo anno e, per i soggetti che hanno cessato l'attività il 31 dicembre 2019, si presume anche la violazione del principio di effettività del diritto o comunque del principio di proporzionalità laddove si ipotizzino soluzioni attraverso istanze di rimborso anomalo.

Confimi Industria insieme all'Associazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un comunicato stampa in data 9 marzo 2020 con cui si rende noto che è stata inviata una nuova missiva alla Commissione UE per denunciare la violazione del principio di equivalenza e neutralità della **disciplina Iva** nazionale in materia di detrazione.

In particolare, la problematica fa riferimento alle situazioni riconducibili alle fatture di fine anno il cui possesso, tracciato in regime di **fatturazione elettronica**, si perfeziona nei primi giorni del nuovo anno e, per i soggetti che hanno cessato l'attività il 31/12/2019, si presume anche la violazione del principio di effettività del diritto o comunque del principio di proporzionalità laddove si ipotizzino soluzioni attraverso istanze di **rimborso** anomalo.

Risulta essere ancora più complessa la situazione nel caso in cui l'acquisto pagato e fatturato nel 2019, ma con fattura elettronica recapitata a inizio 2020, riguardi operazioni in **inversione contabile**.

Nello specifico è stato segnalato l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 100 del 1998, come modificato dal D.L. n. 119 del 2018 nella parte che segue "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate **nell'anno precedente**".

In realtà sul fatto che non contrasti con i principi unionali il D.P.R. n. 100/98 nel riconoscere la possibile retro imputabilità al mese di effettuazione delle **fatture passive** il cui possesso si perfeziona in tempo utile per la liquidazione, la Commissione si è già espressa, ma non risulta comprensibile che, per l'effetto della citata eccezione, questo principio funzioni per la norma nazionale **solamente 11 mesi su 12**.

Infatti, secondo Confimi non ci sono motivi se non quelli iniquamente riconducibili al fatto che l'Erario punta a far temporaneamente **cassa** giocando sulle differenze temporanee dei flussi; il principio di neutralità vieta però che l'Iva gravi sugli operatori intermedi poiché l'Iva è un'imposta sui consumi che deve gravare solo sui consumatori finali.

Confimi ha atteso tra l'altro la conversione del decreto mille proroghe, poiché vi era un emendamento, che proponeva di **abrogare l'eccezione**, dichiarato "inammissibile".

Si tratta di una situazione palesemente **irrazionale** che viola anche principi di matrice costituzionale quali quello di proporzionalità, ragionevolezza ed equità. Pertanto, hanno ritenuto necessario adire nuovamente la **Commissione UE** nell'auspicio di richiami sovranazionali al rispetto dei principi su cui si fonda l'imposta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confimi Industria, comunicato stampa 09/03/2020

Fisco

Dal MEF

Coronavirus: in arrivo interventi di politica economica vigorosi ma limitati nel tempo

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, gli interventi di politica economica che sono in fase di definizione saranno vigorosi ma commisurati alle esigenze e limitati nel tempo. Lo ha dichiarato il Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante un comunicato stampa del 9 marzo 2020. Il Governo, infatti, sta individuando una serie di adeguate misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei settori e nei territori più impattati, incentivando per quanto possibile il lavoro agile e saranno rafforzate le misure di protezione dei lavoratori dal rischio di contagio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 9 marzo 2020 un comunicato stampa in merito **all'emergenza Coronavirus**.

Il comunicato sottolinea come le decisioni prese dal Governo negli ultimi giorni rientrano in una logica coerente, incentrata sul contenimento dell'epidemia COVID-19 e delle sue ricadute sulla salute degli italiani, sul sistema sanitario nazionale e **sull'economia**. Nello specifico il Governo evidenzia come mediante un'azione vigorosa e tempestiva di contenimento e prevenzione e aumentando la conoscenza del fenomeno da parte dei cittadini, sia possibile abbassare il **numero di contagi** e ridurre la durata della fase più acuta dell'epidemia.

Questo è molto importante non solo da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Occorre evidenziare che una **flessione temporanea** di attività in alcuni settori è infatti preferibile ad una crisi prolungata che rischierebbe di allargarsi a tutti i settori dell'economia attraverso effetti di domanda e offerta.

Infatti, le **misure restrittive** che sono state prese in alcuni territori di grande rilevanza per l'economia italiana impatteranno su attività economiche legate ai trasporti, all'intrattenimento e alla vita sociale.

Tuttavia, va sottolineato che le attività produttive e la pubblica amministrazione continueranno a funzionare regolarmente.

Inoltre, il Governo sta individuando una serie di adeguate **misure di sostegno** a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei settori e nei territori più impattati.

Saranno interventi che consentono un sostegno adeguato alle difficili circostanze di numerosi territori, per prevenire danni permanenti al tessuto produttivo dell'economia italiana e all'occupazione.

Il Governo vuole incentivare per quanto possibile il **lavoro agile** e saranno rafforzate le misure di protezione dei lavoratori dal **rischio di contagio**.

Pertanto gli interventi di politica economica che sono in fase di definizione saranno vigorosi ma commisurati alle esigenze e **limitati nel tempo**.

Il Governo ha ricordato che come già ribadito nella Relazione inviata al Parlamento, nel richiedere un'autorizzazione a incrementare l'indebitamento netto della pubblica amministrazione nel 2020, che si è impegnato a riprendere il sentiero di **consolidamento del bilancio** e di riduzione del rapporto debito/PIL non appena ciò sarà possibile alla luce dell'evoluzione dell'epidemia in Italia e a livello internazionale.

Tra le altre cose sarà richiesto che sia approntato in tempi rapidi un pacchetto di misure dell'Unione Europea in coordinamento con l'intera comunità internazionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 09/03/2020, n. 43

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici: il modello di comunicazione all'Agenzia

E' stato approvato il modello di comunicazione, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate che ha specificato come il modello di comunicazione con le relative istruzioni per la compilazione deve essere presentato entro e non oltre il 30 giugno 2020. Nella comunicazione il contribuente indica

l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 114266 del 9 marzo 2020 in tema di modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal c. 3 dell'art. 36 del DL n. 124 del 2019, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica in caso di cumulo con la **detassazione** per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese.

Con il nuovo provvedimento è stato approvato il **modello di comunicazione**, con le relative istruzioni per la compilazione da presentare entro e **non oltre il 30 giugno 2020**.

Nella comunicazione in parola il contribuente indica l'eventuale **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto il recupero delle **agevolazioni** non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di **copia della comunicazione** e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo **perfezionamento della definizione** e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.

La **definizione** si perfeziona con la presentazione della comunicazione e il pagamento integrale degli importi dovuti **entro il 30 giugno 2020**. La somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per **investimenti ambientali** l'aliquota d'imposta pro tempore vigente in relazione alle diverse tipologie di contribuenti.

Il **modello di comunicazione** si compone del frontespizio e dei quadri A e B nei quali riportare:

- i dati necessari a identificare il soggetto che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica;

- il **conto energia** interessato;

- la presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

- la determinazione **dell'importo dovuto**;

- eventuali note.

Entro e non oltre il 30 giugno 2020, la **comunicazione**, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato

l'opzione, va inviata unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 09/03/2020, n. 114266

Fisco

Dall'Agenzia delle Dogane

È online il Portale della lotteria degli scontrini

Online dal 9 marzo 2020 il portale della lotteria degli scontrini, con tutte le informazioni utili e le modalità per ottenere il codice lotteria, necessario per partecipare al nuovo concorso da luglio 2020. Il portale si compone di un'area pubblica e di un'area riservata: nell'area pubblica - che riporta una serie di informazioni relative alla lotteria (il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi) - è possibile generare il codice lotteria; nell'area riservata - accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS - sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

È pronto il **Portale della lotteria degli scontrini** (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), il concorso a premi collegato al nuovo **scontrino elettronico**.

Dal 1° luglio 2020, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia potranno partecipare alla lotteria degli scontrini effettuando un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro ed esibendo il loro **codice lotteria**.

Per ottenere il **codice lotteria** basta inserire il proprio codice fiscale nell'area pubblica del Portale lotteria.

Tutte le regole sono state definite nel provvedimento n. 80217 del 5 marzo 2020 dei Direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Leggi anche

- Lotteria degli scontrini: pronte le regole su partecipazione, premi ed estrazione

- Lotteria degli scontrini: spese detraibili escluse se si comunica il codice fiscale

Per ogni scontrino elettronico trasmesso all'Agenzia delle Entrate il sistema lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali.

In fase di avvio saranno previste **estrazioni mensili** con 3 premi al mese pari a 30.000 euro ciascuno e

un'**estrazione annuale** con un premio pari a 1 milione di euro.

La prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto 2020.

Le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese.

A partire dal 2021, inoltre, verranno attivate anche estrazioni settimanali con 7 premi del valore di 5.000 euro ciascuno.

Il Portale della lotteria

Il portale lotteria, disponibile dal 9 marzo 2020 all'indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it, si compone di un'area **pubblica** e di un'area **riservata**:

- l'area pubblica contiene una serie di informazioni relative alla lotteria, quali ad esempio il calendario delle estrazioni, il codice degli scontrini vincenti e informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi;

- nell'area pubblica, cui si accede liberamente, senza autenticazione, sarà inoltre possibile generare il **codice lotteria**;

Una volta generato, il codice potrà essere stampato su carta o salvato su dispositivo mobile (telefoni cellulari, smartphone, tablet, etc.) e mostrato all'esercente.

- nell'area riservata, accessibile tramite SPID, credenziali Fisconline/Entratel o CNS (Carta nazionale dei servizi), sarà possibile invece controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo scontrino elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Le decisioni del Governo

Coronavirus, Italia in quarantena. Quali regole e divieti per imprese, lavoratori e cittadini?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

L'epidemia da Coronavirus non si ferma, anzi, nelle ultime ore ha subito un'impennata e il Governo, nella serata del 9 marzo, ha deciso di estendere a tutta Italia le regole e le limitazioni già previste per la Lombardia e alcune province del Nord. Pertanto, a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene.

Tanto tuonò che piovve: può essere questa la frase che meglio di tutte descrive la situazione in cui si trova l'Italia a causa della diffusione dell'epidemia da Coronavirus.

Il Governo ha adottato misure drastiche per tutelare la salute pubblica ed evitare il collasso dell'intero sistema sanitario nazionale.

Misure che avranno effetti devastanti sull'economia del Paese ma che sono ora più che mai necessari per cercare di, se non fermare, almeno rallentare la curva epidemiologica.

Chiaramente, si ritiene che ci saranno (si spera a breve) interventi sul versante economico, ma, in attesa di ulteriori provvedimenti in tal senso, vale la pena riassumere cosa è previsto **dal 10 marzo al 3 aprile** sull'intero territorio nazionale, tenendo presente quello che è il principio di base delle nuove norme: il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Spostamenti

La prima cosa da sapere è che non c'è un divieto assoluto di spostamento, ma piuttosto sono previste **forti limitazioni** in tal senso.

In pratica, si devono limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Chi si trova al di fuori del proprio domicilio, abitazione o residenza può rientrarvi.

In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento (per i lavoratori dipendenti, può essere sufficiente mostrare la busta paga).

Il modello di autocertificazione è reperibile sul sito del Ministero dell'Interno anche se, è bene ricordarlo, l'autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità la momento del controllo.

Chi presenta sintomi di febbre (temperatura superiore

a 37.5°) è invitato a rimanere a casa e a contattare il medico curante, mentre i soggetti in quarantena non devono assolutamente spostarsi da casa.

Attenzione: in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un'autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.

Misure specifiche per lavoratori e datori di lavoro

Ai datori di lavoro pubblici e privati viene raccomandato di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di **congedo ordinario** e di **ferie**.

Chiaramente, viene estesa la possibilità di ricorrere al **lavoro agile** per tutte le realtà imprenditoriali, senza alcun limite.

Attività sospese o chiuse

Sono molti i settori di attività sospesi o chiusi.

Tra le sospensioni ci sono:

- tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l'attività svolta a distanza);
- palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Restano, invece, chiusi i musei e gli altri luoghi di cultura.

Somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali

Per i **bar** e **ristoranti**, è prevista l'apertura dalle 6 alle 18, garantendo comunque il rispetto della **distanza di sicurezza** tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell'attività in caso di violazione di tali regole.

Per le **attività commerciali diverse** da bar e ristoranti è prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con **modalità contingentate** o comunque idonee a **evitare assembramenti** di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Anche in questo caso, in caso di violazione di tali disposizioni è prevista la sospensione dell'attività.

Da segnalare che in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, si deve chiudere.

Le medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti) sono obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c'è l'obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti, con uguale sanzione della sospensione dell'attività per chi non rispetta le regole.

Attenzione: farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari possono rimanere aperti, ma nel

rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati).

Le misure per lo sport

Un ultimo accenno va fatto al settore dello **sport**, sul quale è stata decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio (quindi, si ferma anche il campionato di serie A).

Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

È consentito **esclusivamente** lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Lavoro e Previdenza

Dalla Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: l'Italia è zona protetta. Obblighi e raccomandazione per i datori di lavoro

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. La finalità è di prevenire il contagio e, nel contempo, di ridurre gli effetti negativi sull'economia e sul lavoro. Il quadro normativo aggiornato, in vigore dal 10 marzo 2020, contempla una serie di nuovi obblighi (e buone pratiche) per i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di natura organizzativa, nonché alcune semplificazioni per il ricorso allo smart working.

Buone pratiche e rispetto dei nuovi obblighi derivanti dalle misure urgenti adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** - COVID-19 per **tutto il territorio nazionale**. È quanto disposto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che ha ridefinito quali aree a contenimento rafforzato tutte le regioni italiane, senza esclusione di sorta.

Le norme, **in vigore dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020**, prevedono limiti (fino al divieto) allo spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato "Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: **#iorestoacasa**. Non ci saranno più "zona rossa" o "zona 1 e zone 2", ci sarà solo l'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre - ha concluso Conte - aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all'aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili".

Resta confermata, per i datori di lavoro, la possibilità di applicare lo **smart working** con modalità semplificate per tutta la durata dell'emergenza e l'invito ad agevolare la fruizione dei congedi e delle ferie maturate dai propri lavoratori dipendenti.

Obblighi in materia di sicurezza

Il Coronavirus costituisce infatti un nuovo rischio biologico specifico. Il datore di lavoro è innanzitutto tenuto ad aggiornare il **Documento di Valutazione dei Rischi** presente in azienda individuando le condizioni di svolgimento dell'attività di lavoro dipendente che possono generare situazioni di pericolo per i lavoratori.

La predisposizione di uno specifico piano di prevenzione e protezione costituisce piena responsabilità del datore di lavoro, che dovrà operare in collaborazione con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Anche il **DUVRI**, redatto per i singoli contratti di appalto, deve essere integrato qualora siano rilevati rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive. Ogni datore di lavoro deve fornire ai propri lavoratori:

- una **adeguata informativa** con le disposizioni vigenti per fronteggiare la diffusione dell'epidemia e sul comportamento da tenere in caso di sospetto contagio
- i **Dispositivi di Protezione Individuale**, quali guanti e mascherine.

I datori di lavoro sono altresì obbligati a comunicare alle **Autorità Sanitarie** qualsiasi dato o informazione utile a gestire le attività di prevenzione ma agli stessi è vietata la raccolta di dati sanitari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (GDPR).

All'interno dei locali aziendali e nelle zone accessibili al pubblico/utenza, devono essere resi disponibili **erogatori di soluzioni disinfettanti** per le mani e deve essere assicurata la salubrità degli ambienti tramite una accurata pulizia degli spazi e delle superfici.

Misure di carattere organizzativo

Fino al prossimo 3 aprile 2020, le aziende sono tenute a limitare al massimo l'accesso di soggetti esterni e l'eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente. Laddove possibile è opportuno ricorrere a prestazioni lavorative in **smart working**: tale opzione è esercitabile, fino alla fine del periodo di emergenza, presuntivamente stabilito per il 31 luglio 2020, anche senza il **preventivo accordo** col lavoratore previsto ordinariamente dalla normativa in materia. È stata inoltre una modulistica semplificata, disponibile per il download nella apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro.

È inoltre necessario annullare tutte le **trasferte lavorative** non indispensabili, privilegiando soluzioni telematiche di riunione.

Leggi anche Coronavirus: il datore di lavoro può ricorrere a smart working, congedi e ferie

Il decreto inoltre consiglia a datori di lavoro pubblici e privati di far fruire al proprio personale dipendente tutte le ferie e i permessi già maturati.

Restano invece sospesi i **congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Misure di sostegno al reddito

In materia di ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di chiedere la **CIG ordinaria** o l'**assegno ordinario** o la **CIG in deroga**, quest'ultima con durata massima attualmente pari ad un mese, secondo le disposizioni previste dal D.L. n. 9/2020. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

In attesa delle relative modalità applicative, resta anche il promesso indennizzo mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi in favore dei **lavoratori autonomi** assicurati presso l'INPS.

Riferimenti normativi

D.P.C.M. 09/03/2020 (G.U. 09/03/2020, n. 62)

Lavoro e Previdenza

Siglato l'accordo

CIG in deroga per i datori di lavoro in Emilia-Romagna. A quali condizioni?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Via libera al primo accordo regionale per la concessione della CIG in deroga contro i danni economici del coronavirus a imprese e professionisti. Stipulato dalla Regione Emilia-Romagna, l'accordo prevede che i datori di lavoro privati con unità operative nella Regione o che impiegano lavoratori residenti e che abbiano subito restrizioni di carattere sanitario possano chiedere la CIG in deroga per la durata di 1 mese a decorrere dal 23 febbraio 2020, nel rispetto di specifiche condizioni. Il trattamento di integrazione salariale copre tutti i lavoratori dipendenti e la procedura di accesso è semplificata: cosa prevede?

La crisi epidemiologica da **coronavirus** in corso ha effetti diretti anche sul lavoro: di qui l'attenzione dell'Esecutivo sulla necessità, al di là delle esigenze di natura sanitaria che restano primarie, di mettere "in campo" tutti gli ammortizzatori sociali presenti nel nostro ordinamento e di farne rivivere di nuovi, come quello della **CIG in deroga** che, negli anni scorsi era stato poco utilizzato, per attutire gli effetti perversi della crisi dovuta al coronavirus.

Espressione di tale indirizzo è il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 che, agli articoli dal 13 al 17, prevede interventi di sostegno nei confronti non soltanto delle aziende e dei lavoratori subordinati ed autonomi operanti nelle "zone rosse" di **Lombardia e Veneto**, ma anche negli altri territori delle due Regioni appena richiamate e dell'**Emilia-Romagna** (sia detto per inciso, dopo il DPCM 8 marzo 2020, la distinzione tra "zone rosse" e "zone gialle" è superata).

Altri interventi normativi sono stati preannunciati nei prossimi giorni, anche per effetto del DPCM appena citato, che ha irrigidito le misure anti-virus, e che riguarderanno i **congedi parentali** dopo la sospensione, fino al prossimo 3 aprile, delle lezioni nelle scuole e nelle Università ed il presumibile **allargamento della CIG in deroga** a tutto il territorio nazionale, nonché il possibile ampliamento delle causali per poter accedere al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Ma, detto questo, entro nel merito dell'argomento.

CIG in deroga: le norme nazionali

La norma (art. 17) ha rimesso alle 3 Regioni interessate la possibilità di intervenire attraverso l'istituto della CIG in deroga e l'Emilia-Romagna lo ha fatto nei giorni scorsi. Essa è strettamente correlata con l'art. 15 che ha previsto la CIG in deroga per le zone di Codogno e di Vò definite come "rosse".

La disposizione afferma che la cassa in deroga può essere riconosciuta, limitatamente ai casi di **accertato pregiudizio**, a seguito dei provvedimenti governativi assunti con le ordinanze del Ministro della Salute e

con il D.L. n. 6/2020, laddove non siano applicabili **altri trattamenti di sostegno** a seguito di sospensione o riduzione di orario (CIGO, Fondo di integrazione salariale, Fondi bilaterali).

Destinatari della norma sono i **datori di lavoro privati**, anche agricoli (concetto che è ben più largo di quello che fa riferimento all'impresa) ubicati all'interno delle Regioni sopra richiamate o anche per altri datori di lavoro le cui unità produttive siano dislocate in altri ambiti territoriali, limitatamente ai propri dipendenti domiciliati o residenti in altra Regione.

Cosa fare per richiederla

L'iter procedimentale prevede, sulla falsariga di quanto fu ipotizzato negli anni della crisi del 2008, un **accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative (non viene identificato l'ambito della rappresentatività che, a questo punto, è da intendersi a livello regionale): la durata massima dell'intervento, nell'ambito delle risorse, al momento riconosciute, è di un mese.

Risorse stanziare

Il sostegno economico è pari a 135 milioni di euro per la Lombardia, a 40 milioni per il Veneto ed a 25 per l'Emilia-Romagna. Dopo aver sottolineato che i datori di lavoro domestici sono esclusi dalla cassa in deroga, la disposizione chiarisce che le indennità economiche riconosciute attraverso la tale istituto, limitatamente ai soli lavoratori agricoli (ci si riferisce, ovviamente, agli operai agricoli e non agli impiegati), non viene equiparata a lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Domande alla Regione

I commi 4 e 5 ripetono quanto già affermato dalla stessa disposizione all'art. 15 per la CIG in deroga per le "zone rosse": istanze presentate in Regione ed istruite secondo l'**ordine cronologico di presentazione**, decreto regionale di concessione, trasmissione dello stesso all'INPS entro 48 ore, accompagnato dalla lista

dei beneficiari. L'Istituto eroga le prestazioni, entro il limite di spesa, attraverso la **modalità del pagamento diretto**, con l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 44- comma 6-ter del D.L.vo n. 148/2015 la quale dispone che il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, previsto dal precedente comma 6-bis, trascorso il quale il pagamento della prestazione e gli oneri connessi restano in carico allo stesso.

CIG in deroga: accordo per la Regione Emilia-Romagna

All'interno di tale quadro normativo si è mossa la Regione Emilia-Romagna che, il 6 marzo 2020, ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del proprio territorio finalizzato ad attenuare le conseguenze negative della crisi da "coronavirus".

Possono accedere alla CIG in deroga tutti i **datori di lavoro privati** per le unità operative operanti nella Regione, laddove si sia verificata una sospensione o riduzione di orario a seguito delle ordinanze della pubblica autorità. Possono essere interessati anche **datori di lavoro di altre Regioni**, limitatamente ai lavoratori residenti in Emilia-Romagna che abbiano subito restrizioni di carattere sanitario.

La disposizione comprende anche le **imprese appaltatrici di opere e servizi** e le **cooperative per i loro soci lavoratori** con contratto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 ed esclude soltanto, per la peculiarità del rapporto, i datori di lavoro domestici.

La durata dell'integrazione è di **1 mese a decorrere dal 23 febbraio 2020** ed ha quindi, ricorrendone le condizioni, un effetto retroattivo.

Possono accedere unicamente i datori che non hanno la possibilità, nel concreto, di utilizzare altri ammortizzatori (CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale) ivi compresa l'ipotesi che ne abbiano usufruito nei limiti massimi previsti (ad esempio, relativamente al quinquennio o al biennio mobile).

La disposizione "copre" **tutti i lavoratori dipendenti**, senza alcuna eccezione, in forza alla data del 23 febbraio 2020, ivi compresi coloro che non hanno

maturato il requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale, utili per poter accedere agli altri ammortizzatori: per i lavoratori con contratto a termine il "sostegno regionale" termina alla cessazione del rapporto.

L'"ombrello protettivo" riguarda anche i lavoratori **somministrati** che possono accedere alla CIG in deroga se, operando presso un datore di lavoro, viene richiesto per gli altri dipendenti un ammortizzatore sociale anche ordinario.

Per i lavoratori **intermittenti** l'accesso alla CIG in deroga può avvenire nei limiti delle giornate di lavoro effettuate quali emergono dalla media dei 3 mesi precedenti (e non dei 6 mesi come richiesto, per altri fini, dall'art. 18 del D.L.vo n. 81/2015).

La procedura di accesso è abbastanza semplificata e ricalca la via già percorsa in precedenti esperienze: i datori di lavoro debbono sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sulla scorta di quello già stipulato a livello regionale. Tale accordo è finalizzato alla **certificazione dello stato di difficoltà**: successivamente, presentano l'istanza attraverso il sistema reso disponibile dall'Agenzia Regionale per il lavoro, allegando sia l'accordo che un modello di autocertificazione messo a disposizione dall'Agenzia in relazione ai requisiti di accesso.

N.B. Tale **modulistica** è in corso di preparazione e sarà, a breve, pubblicata nella sezione informativa del sito dell'Agenzia Regionale, "Come fare per" dedicata ai cittadini.

Le istanze vanno sottoscritte dal legale rappresentante del datore di lavoro ed inviate per posta elettronica all'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.emilia-romagna.it: l'Agenzia, entro le 48 ore successive, invia le domande all'INPS ed effettua, con l'Istituto, un costante monitoraggio sulla spesa.

Le parti che hanno sottoscritto l'accordo sanno perfettamente che per le imprese che utilizzano il FIS, nei prossimi giorni, si dovrebbe procedere ad un **allargamento delle causali**: ebbene, chi al momento non può accedervi, pur avendone diritto, potrà rientrare nelle integrazioni previste per la CIG in deroga fino alla emanazione del Decreto di modifica per il FIS.

Lavoro e Previdenza

DDL al Senato

Equo compenso per ogni incarico professionale, con ricevuta di pagamento

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione

Novità in arrivo per la disciplina dell'equo compenso per i lavoratori autonomi. E' stato, infatti, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge recante norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per le attività espletate per conto dei committenti privati (AS 1425). Il provvedimento estende il diritto all'equo compenso per qualsiasi incarico professionale reso sulla base di istanze presentate alla Pubblica amministrazione per conto di imprese e cittadini. Inoltre, anche al fine di contrastare l'evasione fiscale, il professionista deve inviare alla PA una dichiarazione che attesta il pagamento da parte del committente dei compensi relativi alla prestazione resa e all'anticipo versato.

La disciplina dell'**equo compenso** - introdotta a partire dal 2017 - non può dirsi ancora "compiuta", né in termini di operatività concreta, né - quindi - in termini di completamento della effettiva **tutela dei professionisti** nei rapporti con i **clienti "forti"**. D'altra parte questa incompletezza, talvolta colmata da leggi regionali più o meno avanzate, non affronta gli aspetti fiscali della vicenda. Ora è arrivato in trattazione in Senato (assegnato alla 2ª Commissione permanente Giustizia, in sede redigente) un **DDL** che ha lo scopo - nelle intenzioni dei proponenti - di dare maggiore sostanza alle tutele economiche dei professionisti nel particolare ambito degli incarichi che prevedano rapporti con la PA e, al contempo, di contrastare fenomeni di evasione fiscale

L'attuale disciplina

L'equo compenso per i lavoratori autonomi nasce nel 2017, introdotto nell'Ordinamento professionale forense, e poi esteso ai professionisti indicati dall'articolo 1 della L. 81/2017 (il "**Jobs Act del Lavoro autonomo**") dal decreto fiscale 2017 (D. L. n. 148/2017); per poi essere ulteriormente modificato dalla legge di Bilancio 2018.

A valle di questo complesso normativo, l'equo compenso "tende" a divenire un **diritto di tutti i lavoratori autonomi** (iscritti o meno in Albi professionali). Ma, attualmente, tale garanzia non opera a 360°, perché è limitata ai rapporti regolati da convenzioni unilateralmente predisposte dai "clienti forti": ossia soggetti economici generalmente di grandi dimensioni economiche e/o organizzati in forma societaria, i quali, pertanto, assumono una posizione dominante squilibrando la parità tra i contraenti (p. es. banche o assicurazioni).

Queste norme non si applicano, quindi, ai rapporti tra lavoratore autonomo e semplice cittadino, nei quali vige una sorta di presunzione di maggiore

equilibrio tra le parti (anche se, in molti casi, si verifica uno sbilanciamento di segno opposto, a favore del professionista).

Per altro verso, la disciplina "si applicherebbe" anche ai **rapporti con la PA**. Tuttavia, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/16 e s.m.i.), l'affidamento dei servizi di consulenza professionale avviene - di regola - tramite gara pubblica fondata su un capitolato ed una base d'asta.

In sintesi, le norme vigenti dispongono che le **clausole contrattuali** che creano un significativo squilibrio contrattuale a danno del professionista sono considerate vessatorie e, quindi, nulle, e che un compenso è "equo" quando risulta **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro** svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, oltre che conforme ai parametri, previsti, per ciascuna professione (per quelle ordinistiche), dal relativo decreto ministeriale. Resta, quindi, un **cono d'ombra** sulle prestazioni dei lavoratori autonomi non ordinistici.

Rispetto alla PA, a fronte della necessaria equità del compenso (posto che una PA è, per definizione, un "contraente forte"), l'art. 19-quaterdecies della L. 172/17 dispone che l'Amministrazione pubblica "garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti", ma anche - con conseguenze, nei fatti, di segno opposto - che "Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il DDL all'esame del Senato

Il 4 marzo scorso è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato, in sede redigente, la trattazione del DDL 1425 recante "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale".

Questo disegno di legge affronta il tema dell'equo compenso sotto un diverso angolo visuale, rispetto alla precedente legislazione.

Da un lato, attraverso una scelta "procedimentale", tenta di estendere, nei fatti, i **principi dell'equo compenso a qualsiasi incarico professionale** e non solo a quelli che vedono come committente un "cliente forte". D'altro canto, sempre attraverso questa logica "procedimentale", intende rafforzare la lotta all'evasione fiscale, tanto per quanto attiene ai professionisti che relativamente alla committenza.

Nel dettaglio, il primo articolo del DDL ne indica obiettivi e finalità, precisando che la (futura) legge ha come oggetto:

- la tutela delle "prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese";
- la tutela della dignità del lavoro professionale;
- la promozione del **contrasto all'evasione fiscale**.

Ai fini del perseguimento di tali finalità, il DDL dispone che ogni "istanza" presentata alla PA in esecuzione di una prestazione professionale per committenti privati, in ambiti nei quali la normativa prevede l'intervento di un "professionista", dovrà essere accompagnata da una **copia della lettera di affidamento** dell'incarico - sottoscritta dal professionista e dal committente - in riferimento anche alle possibili fasi procedurali predeutiche al rilascio degli atti a cui sono preordinate le istanze di cui al presente articolo. L'estrema genericità della locuzione comporta che la previsione attenga tanto alle attività giurisdizionali forensi che a quelle delle professioni economico-contabili o tecniche.

Quanto al profilo del contrasto all'evasione fiscale ed alla tutela della "dignità professionale", i successivi due articoli del DDL dispongono che - per **ogni prestazione eseguita** da professionista incaricato - il committente, trasmette alla PA coinvolta nella procedura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex DPR 445/00), attestante l'avvenuto pagamento - da parte del committente stesso - dei compensi per la prestazione resa. La comunicazione dovrà riportare gli **estremi del bonifico bancario** di saldo della prestazione ovvero, in caso di mancato integrale pagamento

- i dati relativi all'avvenuto pagamento - a favore del professionista - di un anticipo del compenso pattuito che - comunque - non dovrà essere inferiore al 30% del totale.

In tale ultimo caso, la comunicazione del committente dovrà contenere anche il **"piano dei pagamenti"**.

Tanto nel caso del pagamento integrale che in quello di versamento del solo acconto, la norma dispone che la dichiarazione del committente dovrà contenere gli estremi del bonifico bancario **incluso il CRO** (il codice bancario che attesta la concreta ed "irreversibile" effettuazione del bonifico) e le date di effettiva disposizione e valuta del pagamento, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Secondo il DDL, la mancata presentazione dell'incarico professionale e della citata dichiarazione sostitutiva costituiscono "motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all'avvenuta integrazione".

Conclusioni

Il DDL appena illustrato appare sicuramente "animato da buone intenzioni" e portatore di "istanze" concettualmente condivisibili. Tuttavia, l'approccio che abbiamo definito come procedimentale, per un verso "carica" le amministrazioni pubbliche (in particolare gli enti locali che verosimilmente avranno il maggiore impatto attraverso le pratiche comunali) di **oneri documentali e di verifica aggiuntivi** e, per certi versi, impropri.

Per altro verso, pur comprendo lo spirito della norma, la fissazione di una sorta di **"acconto obbligato"** pari al **30% del compenso** (non si capisce se al lordo o al netto), rappresenta - da un lato - una compressione della libera contrattazione tra le parti e - d'altro lato - un potenziale, ingiustificato, aggravio per il committente, che vede soggiacere il risultato atteso (il provvedimento per il cui rilascio si è rivolto al professionista) ad una "forzatura normativa" in ordine alle modalità e termini di esecuzione di un contratto tra privati. Rammentiamo, al riguardo, che nella maggior parte dei casi la norma troverà applicazione nei **rapporti con privati cittadini** richiedenti prestazioni certo non "di alta gamma".

Lavoro e Previdenza

La voce delle professioni

De Luca, Consulenti del Lavoro: Categoria in prima linea nell'emergenza Coronavirus

di Rosario De Luca - Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La Categoria dei Consulenti del Lavoro "ha attivato un doppio livello di comunicazione. Il primo fatto del dialogo del Consiglio Nazionale dell'Ordine con la politica e di risposta alle imprese, i cui rapporti di lavoro ci troviamo a gestire ogni giorno come professionisti attraverso documenti, circolari e approfondimenti su tutte le novità normative che il Coronavirus sta comportando. L'altro, ancor più concreto, è costituito dal rapporto che i circa 26.000 Consulenti del Lavoro, sparsi su tutto il territorio nazionale, hanno costantemente con le aziende clienti che superano il milione e mezzo". Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, indica le iniziative intraprese dalla Categoria per evitare il più possibile le conseguenze dell'emergenza Coronavirus per aziende, professionisti e lavoratori.

Nella fase attuale dell'emergenza **Coronavirus** i timori, oltre a livello sanitario, sono soprattutto collegati alle conseguenze economiche delle azioni di contenimento dettate dalla paura del contagio: dalla frenata dei consumi all'impatto sull'occupazione. Abbiamo parlato con il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, **Rosario De Luca**, delle ripercussioni dell'emergenza, dopo i provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi giorni, e del ruolo attivo dei Consulenti del Lavoro per evitare il più possibile ripercussioni su **aziende e lavoratori**.

Presidente De Luca, in un momento così complesso per il Paese come si sta muovendo la Categoria dei Consulenti del Lavoro? Cosa sta facendo nello specifico per evitare il più possibile le conseguenze per lavoratori e aziende?

Facendo l'unica cosa secondo noi necessaria in questo momento e che ci è possibile fare: dare informazioni costanti, tempestive, puntuali e corrette ai nostri interlocutori, non solo iscritti all'Ordine ma anche professionisti in genere, lavoratori, cittadini. Naturalmente questo significa da un lato analizzare e spiegare in modo chiaro e corretto, fugando ogni dubbio, tutti i provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo o le ordinanze delle autorità pubbliche che coinvolgono, in particolare, le materie di cui siamo esperti. Ma, dall'altro lato, vuol dire anche avanzare attivamente proposte e sollevare eventuali vulnus proprio in relazione a tali norme a chi le emana.

Quali sono state le vostre principali richieste?

Prima di tutto quella di dotare aziende e professionisti di maggiori tutele e di strumenti di sostegno al reddito e prevedere modalità di compilazione e inoltro delle domande di CIG semplificate per poter agevolare aziende e professionisti del settore. Abbiamo chiesto con forza, e le nostre richieste sono state accolte, anche la sospensione di versamenti e adempimenti per

aziende e lavoratori residenti e/o domiciliati nella "zona rossa". Invece ancora mancano provvedimenti in favore di tutti quei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza. Non bisogna dimenticare infatti che il Paese si è fermato e il sostegno ad aziende e lavoratori è indispensabile.

Nello specifico che tipo di comunicazioni state dando alle imprese in queste settimane?

C'è, per così dire, un doppio livello di comunicazione. Il primo è quello di cui le parlavo, fatto del dialogo del Consiglio Nazionale dell'Ordine con la politica e di risposta alle imprese, i cui rapporti di lavoro ci troviamo a gestire ogni giorno come professionisti attraverso documenti, circolari e approfondimenti su tutte le novità normative che il Coronavirus sta comportando. L'altro, ancor più concreto, è costituito dal rapporto che i circa 26.000 Consulenti del Lavoro, sparsi su tutto il territorio nazionale, hanno costantemente con le aziende clienti che superano il milione e mezzo. A loro diciamo come possono procedere per far lavorare in modalità agile i propri dipendenti, consigliamo soluzioni per l'attivazione eventuale di ammortizzatori sociali, e così via.

A proposito di questa comunicazione che ha definito "centrale", da Roma cosa state facendo per i vostri colleghi?

Innanzitutto cerchiamo di tutelarli, consigliando prudenza ma senza panico. Adesso è arrivato il momento di dire basta alla paura del contagio perché l'Italia non si deve fermare. La recessione è un rischio che il nostro Paese oggi non può correre. E la tecnologia ci aiuta in questo. Le faccio un esempio: lo scorso 28 febbraio era in programma a Roma il consueto appuntamento assemblare con i Presidenti dei 106 Consigli Provinciali dell'Ordine che, a seguito del moltiplicarsi degli episodi di contagio e delle conseguenti disposizioni delle autorità preposte, si è trasformato da

frontale in online. Quello che stiamo cercando di trasmettere nelle ultime settimane ai nostri colleghi è la necessità di cambiare approccio, di utilizzare strumenti gestionali diversi da quelli che abitualmente siamo abituati ad utilizzare. Vanno pertanto adottate tutte le soluzioni che la tecnica, la legge, persino l'intelligenza creativa ci mettono a disposizione.

Sta parlando di smart working. Secondo lei l'Italia è pronta a questo modello normativo?

Secondo i nostri studi i lavoratori dipendenti italiani potenzialmente occupabili in smart working sono 8 milioni 359 mila. Ma questa modalità di lavoro, tornata al centro della cronaca proprio dall'emergenza Coronavirus, pur essendo molto diffusa in Europa, non trova molto riscontro nel nostro Paese dove la percentuale di lavoratori dipendenti che utilizzano il lavoro agile si ferma al 2%, risultando la più bassa d'Europa. Da un lato sono evidenti i benefici per il dipendente che lavora da casa in termini di conciliazione vita privata e lavoro, riduzione dei tempi e dei rischi legati allo spostamento casa-lavoro; dall'altro lato, l'adozione di questo modello implica da parte delle aziende uno sforzo organizzativo rilevante in termini

di investimento tecnologico, revisione dei processi di lavoro, formazione e valutazione dei dipendenti e soprattutto il superamento delle naturali diffidenze che possono sussistere da parte del management e degli stessi lavoratori. Il tessuto produttivo italiano, è noto, è composto di piccole e medie aziende che ancora, a livello culturale e tecnologico, non sono tutte pronte a far fronte a questa nuova modalità organizzativa di lavoro. È necessario un salto culturale affinché la diffusione aumenti.

L'annullamento di eventi culturali e formativi è una delle misure adottate dal Governo. Come Categoria come state ragionando in termini di formazione continua?

Data l'eccezionalità della situazione attuale e la necessità di adottare misure atte a contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sta valutando la possibilità di emanare un provvedimento di riproporzionamento a posteriori, ovvero dopo la fase di emergenza, in favore dei Consulenti del Lavoro operanti nelle zone interessate, al fine di poter meglio valutare l'evoluzione e la relativa entità.

Lavoro e Previdenza

Accordo quadro Anpal

Mercato del Lavoro: dal Rapporto congiunto 2019 i dati su occupazione e infortuni

Il Rapporto annuale sul mercato del lavoro pubblicato da Anpal affronta più tematiche e intreccia gli aspetti congiunturali e ciclici con l'evoluzione del quadro strutturale, in un contesto di incertezza globale dovuta alle guerre commerciali, solo attenuate dal recente accordo Usa-Cina, e alle accresciute tensioni geopolitiche. Se da un lato emergono evidenze di miglioramento del mercato del lavoro, dall'altro permane un'ampia area di inoccupazione e sottoccupazione dove spicca l'utilizzo del part time involontario, accanto all'aumento dei divari con l'Ue e l'acuirsi degli squilibri territoriali. Il Rapporto è frutto dell'accordo quadro tra Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal, la cui cooperazione è stata prorogata fino a dicembre 2021.

L'Anpal ha pubblicato, in data 9 marzo 2020, il Rapporto annuale del Mercato del Lavoro in Italia per l'anno 2019, frutto della collaborazione sviluppata nell'ambito dell'Accordo quadro tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal. Dai dati raccolti ed analizzati emerge l'evoluzione del quadro strutturale creatosi in un contesto di una maggiore incertezza globale dovuta alle guerre commerciali, attenuate ma non scomparse in seguito al recente accordo Usa-Cina, e alle accresciute tensioni geopolitiche. La comparsa del Coronavirus Covid-19 a gennaio 2020 e la sua rapida diffusione in Cina e nel resto del mondo stanno inoltre indebolendo ulteriormente le prospettive di crescita economica con un prevedibile impatto sfavorevole anche sul mercato del lavoro.

L'incertezza nel mercato del lavoro

Nel terzo e quarto trimestre 2019 nell'area dell'euro, coerentemente con l'andamento del Pil, prosegue a ritmi più lenti la crescita dell'occupazione che resta al massimo storico; prosegue anche la diminuzione del tasso di disoccupazione: a dicembre 2019 tocca il 7,4%. In Italia nel terzo trimestre 2019 si osserva per la quarta volta consecutiva una crescita congiunturale del Pil dello 0,1%. Tuttavia, nel quarto trimestre 2019 il Pil ha subito una riduzione dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e una variazione dello +0,1% nel raffronto su base annua. Nel terzo e quarto trimestre 2019, l'occupazione in Italia è al massimo storico di 23,4 milioni di unità, ma nei dati preliminari di

dicembre e gennaio si registra un calo sia del numero di occupati sia del tasso di occupazione.

Gap nella crescita occupazionale

Permane la tendenza a una crescita occupazionale a bassa intensità lavorativa: il numero di occupati supera il livello del 2008 ma la quantità di lavoro utilizzato è ancora sensibilmente inferiore.

Continuano ad ampliarsi alcuni storici divari caratteristici del nostro Paese, anzitutto quello generazionale a favore dei più adulti e quello di genere: la metà delle donne in età attiva non lavora e quasi una donna su cinque vorrebbe lavorare ma non trova un impiego. Si accentuano anche le disuguaglianze territoriali: nella media dei primi tre trimestri del 2019 la distanza tra il Mezzogiorno e il Centro-nord è di oltre 20 punti per il tasso di occupazione e per quello di mancata partecipazione. Nelle regioni meridionali, il tasso di occupazione per settore e professione evidenzia la minore domanda di lavoro nei settori di industria in senso stretto, servizi alle imprese, istruzione e sanità; nonché la forte mancanza di professioni a medio-alta qualifica.

Crescita del part time

Nel 2018 gli occupati a tempo parziale in Italia sono 4,3 milioni, il 18,6% del totale. Nel nostro paese, tra il 2008 e il 2018, la quota di occupati a tempo parziale che dichiara di non aver trovato un lavoro a tempo pieno è passata dal 40,2% al 64,1% mentre in Europa è scesa dal 24,5% al 23,4%. Nel Mezzogiorno il part time involontario sfiora l'80% contro il 58,7% nel Centro-nord.

?Cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

I licenziamenti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono passati da 647 mila nel 2014 a 579 mila nel 2018. La quota di licenziamenti sul totale delle cessazioni nel 2018 è risultata pari al 36% contro il 42% nel 2014; specularmente le dimissioni hanno pesato per il 53% nel 2018 e per il 48% nel 2014.

La gran parte dei licenziamenti è motivata da ragioni economiche, circa nove su dieci, ma l'incidenza di quelli disciplinari sul totale dei licenziamenti risulta in crescita: dal 7,4% del 2014 al 13% del 2018.

La quota di lavoratori licenziati in presenza dei requisiti richiesti per accedere alla NASpI, lo strumento di sostegno al reddito dei disoccupati entrato in vigore nel 2015, oscilla attorno al 60% per gli anni 2016-2018. Il mancato accesso alla NASpI è motivato essenzialmente dal tempestivo ricollocamento al lavoro che interessa circa il 30% dei lavoratori licenziati.

Nella quota residua (attorno al 10%) si addensano soprattutto lavoratori stranieri.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali

Nel 2018 gli infortuni sul lavoro accaduti e denunciati all'Inail sono stati 562.952, oltre 1.500 al giorno, in lieve flessione rispetto al 2017 (-0,5%, circa 3 mila in meno). Dal 2008 la diminuzione delle denunce è stata del 35,5% con oltre 300 mila casi in meno (dai primi anni 2000, erano oltre 1 milione, le denunce si sono ridotte di quasi la metà?). Gli infortuni riconosciuti per il 2018 sono 373 mila, di cui più del 21% "fuori dell'azienda" (in occasione di lavoro con mezzo di trasporto coinvolto e in itinere).

I primi dati provvisori sulle denunce di infortunio del 2019 registrano rispetto all'anno precedente una sostanziale stabilità dei casi in complesso e un calo di infortuni mortali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Anpal, Rapporto annuale congiunto sul mercato del Lavoro in Italia 09/03/2020

Lavoro e Previdenza

Ministero dell'Interno

Coronavirus: direttive ai prefetti sulle aree a contenimento rafforzato

Con la direttiva n. 14606 del 2020, il Ministro dell'Interno fornisce ai prefetti operanti su tutto il territorio nazionale precise indicazioni per le modalità con cui devono essere effettuati i controlli sui divieti di spostamento dei cittadini nelle aree a contenimento rafforzato per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus. Le misure da adottare riguardano tutte le vie di trasporto, nazionali ed estere nonché speciali misure i riguardanti la città di Venezia per i turisti in crociera.

E' stata adottata dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, la direttiva n. 14606 dell'8 marzo rivolta ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato" a seguito dell'emergenza Coronavirus. Si prevede, in particolare, la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di assumere le necessarie misure di coordinamento.

Controlli sugli spostamenti

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per

motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto soltanto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità saranno effettuati lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. La viabilità ordinaria è di competenza anche dell'Arma dei carabinieri e delle polizie municipali.

La Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi "termoscan".

Negli aeroporti delle aree dei territori "a contenimento rafforzato", i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree, con la sola esclusione dei passeggeri in transito.

Voli esteri e navi da crociera

Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso.

A Venezia i passeggeri delle navi da crociera non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Sanzioni

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti consiste nell'arresto fino a tre mesi e in un'amenda di importo pari a 250 euro, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno, direttiva 08/03/2020, n. 14606

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Coronavirus: posticipato l'accesso ai servizi online di Cliclavoro tramite SPID

Rinvio a data da destinarsi il passaggio dei servizi online del Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro, alle modalità online di accesso esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Lo ha previsto lo stesso Dicastero, specificando che la proroga del termine di avvio della nuova procedura si è reso necessario per consentire a imprese e cittadini di avere più tempo per dotarsi di SPID senza dover infrangere le limitazioni allo spostamento previste per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

Il Ministero del Lavoro ha disposto, in data 9 marzo 2020, la proroga della data di avvio delle modalità di accesso ai servizi online del Dicastero esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto infatti doveroso posticipare l'accesso ai servizi online del Dicastero esclusivamente tramite SPID.

L'intervento di digitalizzazione, che avrebbe dovuto decorrere da venerdì 13 marzo 2020, rischierebbe di rimanere inefficace a causa delle misure legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica: sarebbe in pratica quasi impossibile per i cittadini e le aziende potrebbe essere difficile ottenere SPID in tempi utili. Le misure varate fino a oggi chiedono a ciascun cittadino di limitare gli spostamenti non strettamente necessari, sospendendo le attività di qualsiasi natura, svolte in ogni luogo sia pubblico che privato, che comportino "aggregazione" di persone. E' inoltre incentivato, anche all'interno della Pubblica Amministrazione, il ricorso allo smart working.

Sarà dunque ancora possibile, in questa fase emergenziale, continuare a utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro. Lo stesso Ministero del Lavoro informerà gli utenti sulla successiva data di entrata in vigore dell'accesso tramite SPID, in considerazione degli eventuali mutamenti dello scenario emergenziale.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Cig in deroga: per i Consulenti del Lavoro va

estesa a tutto il territorio nazionale

Estendere a tutto il territorio nazionale i provvedimenti a sostegno del mercato del lavoro e in primis la cassa integrazione in deroga, a seguito dell'ampliamento, a tutte le zone del Paese, delle limitazioni all'esercizio di numerose tipologie di attività lavorative. Questa la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro direttamente al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Secondo i Consulenti del Lavoro servono interventi urgenti a favore di imprese, lavoratori e professionisti che in questo momento si trovano in condizioni di estrema difficoltà.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato formale richiesta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, di estendere a tutto il territorio nazionale gli interventi urgenti a favore di imprese, lavoratori e professionisti che in questo momento si trovano in condizioni di estrema difficoltà a causa del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus. Si tratta dei provvedimenti a sostegno del mercato del lavoro, come la cassa integrazione in deroga, indispensabili a fronte delle limitazioni all'esercizio imposte a numerose tipologie di attività lavorative. La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha sottolineato la necessità di individuare procedure attuative semplificate per gli interventi da porre in essere, che tengano conto della ridotta mobilità delle persone e che possano essere attuati con tempistiche celeri. E' indispensabili agire in concerto con le Regioni e con l'INPS, che ha gestito le istanze di concessione della CIG in deroga e che, attualmente, gestisce il Fondo di Integrazione Salariale di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015.

I Consulenti del Lavoro sono testimoni dei disagi che stanno affrontando i cittadini che vivono e lavorano nelle Regioni e nei Comuni individuati dai provvedimenti emanati dal DPCM 8 marzo 2020: le misure di isolamento imposte determinano conseguenze dirette anche sull'operatività degli studi professionali. La Categoria si impegna per non far mancare alle aziende e ai lavoratori assistiti le informazioni e il supporto necessario, ma resta determinante l'esigenza di sostenere l'economia di tutti i territori del Paese.

Nella lettera inviata ieri al Dicastero di via Veneto la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina Calderone, ha sottolineato la necessità di individuare procedure attuative semplificate per gli interventi da porre in essere, che tengano conto della ridotta mobilità delle persone e che possano essere attuati

con tempistiche celeri.
A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza
Fondazione Studi

Coronavirus: dai Consulenti del Lavoro l'analisi delle misure per i rapporti di lavoro

Nella circolare n. 5 del 2020, pubblicata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, sono contenute alcune indicazioni pratiche riguardanti le misure adottate nelle aree a contenimento rafforzato, le modalità di gestione di aziende e studi professionali utili ad evitare contagi su tutto il territorio nazionale e le modalità di applicazione dello smart working nonché del ricorso alle ferie dei lavoratori dipendenti. In allegato al documento anche la modulistica utile ad applicare le disposizioni contenute nel DPCM 8 marzo 2020.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene, con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020 per analizzare i provvedimenti previsti dal DPCM 8.3.2020 e gli strumenti di gestione del rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle esigenze straordinarie dettate dall'attuale emergenza sanitaria Coronavirus.

Il nuovo decreto prescrive di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all'interno dei medesimi territori, a meno che non ricorrano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Al riguardo è stato chiarito che le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, nello specifico dei transfrontalieri e degli autotrasportatori, "salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. A parere della Fondazione, le "comprovate esigenze lavorative", che possono giustificare la mobilità all'interno, da e per le nuove "aree a contenimento rafforzato", non devono necessariamente rivestire il carattere della eccezionalità o urgenza o indifferibilità. Il Ministero specifica che l'autodichiarazione potrà essere resa anche estemporaneamente durante la verifica della legittimità dello spostamento, attraverso la compilazione da parte dei cittadini di moduli forniti

dalle forze di polizia.

Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

I soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus possono spostarsi solper comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità? ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia Solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità? ovvero spostamenti per motivi di salute, attestati mediante autodichiarazione rilasciata su moduli forniti alle forze di polizia considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Indicazioni per i datori di lavoro

Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così le possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie ovvero il ricorso al lavoro agile.

A parere dei Consulenti del Lavoro, risulta evidente la discrezionalità organizzativa del datore di lavoro, proprio alla luce del tenore consultivo della previsione. Il lavoro agile di natura può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale è dunque consentita a patto che:

a) sia fornita, in modalità telematica (e-mail, PEC, etc.), al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'informativa sulla sicurezza, di cui è stata resa disponibile una copia utilizzabile sul portale web dell'Inail;

?- sia depositata la comunicazione obbligatoria sul portale, entro 5 giorni dall'avvio della prestazione di lavoro agile, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro.

Il governo ha promosso, attraverso specifica piattaforma, una iniziativa di solidarietà 'digitale' secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar, piattaforme di call conference e

altri strumenti, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto. A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro può legittimamente affiancare al lavoro agile, laddove applicabile, il collocamento unilaterale in ferie, specie per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità?.

A cura della Redazione

Bilancio

Il valore per le aziende

L'evoluzione della comunicazione economico-finanziaria delle imprese: il report integrato

di Patrizia Tettamanzi - Ph.D., Professore associato di Economia aziendale presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

L'ultimo strumento di rendicontazione ideato per rispondere all'esigenza di comunicare informazioni che ricomprendano le diverse prospettive della realtà aziendale (economico-finanziaria, sociale e ambientale) è l'Integrated Reporting (IR). L'IR permette di ottenere una rappresentazione complessiva della performance aziendale e del processo di creazione di valore dell'impresa per sé e per l'ambiente e la società circostante. Consente, inoltre, di adottare una visione prospettica, evidenziando le opportunità future per l'impresa e non solo le sue performance passate, agevola il processo decisionale in materia finanziaria (e non solo) e migliora la rappresentazione dei fattori di rischio, grazie alla loro valutazione e al loro costante monitoraggio. Si tratta, tuttavia, di uno strumento ancora incompleto. Come migliorarlo?

L'impresa riveste un ruolo cruciale all'interno della società, quale principale fautrice del progresso economico e tecnologico. Il contesto in cui si trova a operare è caratterizzato da una crescente attenzione dell'interesse pubblico per le **problematiche ambientali e sociali** in un'ottica di lungo periodo.

Per tali ragioni, è tenuta a **rendicontare sul proprio operato** ed è responsabile non solo verso i propri azionisti, ma verso tutta la collettività. Deve inoltre fronteggiare e confrontarsi con una platea di stakeholder sempre più "istruiti" in materia.

A fronte di tali esigenze è nato e si è sviluppato il concetto di **Corporate Social Responsibility**, accompagnato dalla necessità di rivoluzionare la tradizionale concezione di disclosure aziendale, accrescendo lo spazio dedicato alla descrizione del processo di creazione di valore del business nel breve, medio e lungo periodo, per la società nella sua interezza e in perfetta armonia con le problematiche di natura ambientale e sociale.

Da un punto di vista normativo, in Europa è stata emanata la direttiva n. 2014/95/UE, la quale prevede che le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio almeno pari a 500, siano obbligate a fornire un'**informativa non finanziaria** nella **Relazione sulla Gestione**, con riferimento, almeno, a specifiche tematiche (a titolo di esempio, informazioni ambientali e sociali, sul personale, sugli impatti dell'attività aziendale, e così via). In attuazione della sopracitata Direttiva, in Italia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 254/2016, che ha previsto, a partire dall'esercizio 2017, per le società quotate, per le banche e per le assicurazioni con più di 500 dipendenti e 20 milioni di attivo di bilancio, oppure 40

milioni di ricavi, l'obbligo di redigere una **dichiarazione individuale di carattere non finanziario**.

L'Integrated Reporting

L'ultimo strumento di rendicontazione ideato per rispondere all'esigenza di comunicare informazioni che ricomprendano le diverse prospettive della realtà aziendale (economico-finanziaria, sociale e ambientale) è l'Integrated Reporting (IR). Gli studi accademici sul tema hanno analizzato tale strumento con la finalità di identificarne la qualità dei report attualmente disponibili, nonché le principali determinanti dell'adozione e della qualità (tra le quali si ricordano l'appartenenza a un settore, il paese, le dimensioni dell'impresa, le caratteristiche di corporate governance e la presenza di certificazioni e controlli esterni).

I principali **benefici** dell'IR si possono sintetizzare come segue:

- ottenere una rappresentazione complessiva della **performance aziendale** (finanziaria, sociale e ambientale) e del processo di creazione di valore dell'impresa per sé e per l'ambiente e la società circostante;
- adottare una **visione prospettica**, evidenziando le opportunità future per l'impresa e non solo le sue performance passate;
- ottenere una maggiore **connettività** tra le informazioni riportate e soddisfare il bisogno di conoscenza proprio di tutte le categorie di stakeholder;
- incrementare la chiarezza e la semplicità dei report, grazie all'utilizzo di un unico documento;
- agevolazione del **processo decisionale** in materia finanziaria e non solo;
- migliorare la rappresentazione dei **fattori di rischio**, grazie alla loro valutazione e al loro costante monitoraggio.

L'IR per valutare lo stato di salute dell'impresa

Gli anni più recenti sono stati caratterizzati anche da una crescente attenzione per la tematica della **crisi d'impresa**, a tal punto da comportare una revisione della precedente Legge Fallimentare. Anche in tal senso, l'IR può rivelarsi uno strumento fondamentale, in quanto prevede, in termini di contenuto, un'informativa complementare ai tradizionali report finanziari, utile per valutare approfonditamente lo stato di salute dell'impresa e i rischi/opportunità da affrontare nel presente, così come nel futuro, per garantirne la sopravvivenza nel tempo.

Uno strumento incompleto

Le prime ricerche empiriche condotte relativamente alla sua adozione, tuttavia, hanno evidenziato l'attuale **incompletezza** di tale strumento. I report analizzati presentano un considerevole numero di **ripetizioni** e sono caratterizzati da una **mancanza di integrazione** tra gli argomenti trattati (finanziari e non). Al loro interno sono presenti relativamente pochi elementi grafici, come diagrammi e mappe, che potrebbero invece rendere la trattazione più chiara e comprensibile. Si può dire, inoltre, che - a livello generale - vi sia una scarsa descrizione del business model aziendale. Un ulteriore problema, infine, riguarda la mancanza di pratiche di audit esterne che possano verificare e

certificare la qualità dei report.

Un'eventuale **soluzione** a tali problematiche potrebbe essere il miglioramento ulteriore del **processo selettivo delle informazioni** fornite attraverso nuovi strumenti di misurazione, in modo da "correggere" il limite rappresentato da una qualità della disclosure volontaria ancora ridotta, limite che rende tali informative scarsamente interessanti e ne riduce l'utilità effettiva.

Sarebbe anche opportuno introdurre **incentivi** che ne favoriscano l'adozione e permettano lo sviluppo di standard precisi e dettagliati che possano guidare concretamente le imprese nell'adozione dei report, così sia da facilitare tale processo, sia da limitare le probabilità che vi sia un utilizzo arbitrario e opportunistico dello stesso, contrario alla filosofia di fondo dell'IR.

In conclusione, l'Integrated Reporting potrebbe rappresentare una vera rivoluzione in tema di reporting, ma il suo futuro dipende dalla sua evoluzione e dal suo perfezionamento. Solo grazie all'introduzione di una serie di migliorie e aggiustamenti, infatti, il c.d. **One Report** potrà effettivamente adempiere gli scopi per cui è stato generato e divenire, a tutto tondo, quello che dovrebbe davvero essere: una **nuova frontiera della comunicazione** economico-finanziaria globale.

Finanziamenti

Per lo sviluppo territoriale

Imprese agricole: nuovi finanziamenti per chi investe nei distretti del cibo

di Roberto Lenzi - Project Manager per la finanza agevolata - Studio RM

Le imprese della filiera agricola avranno tempo fino al 17 aprile 2020 per partecipare al bando nazionale relativo ai contratti di distretto del cibo. La misura del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali mette a disposizione 18 milioni di euro che potranno essere distribuiti sotto forma di contributi in conto capitale. Sono finanziabili gli investimenti in immobilizzazioni materiali e attivi immateriali, nonché per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli. I progetti dovranno avere un budget compreso tra 4 e 50 milioni di euro.

Le **imprese agricole e agroindustriali** possono contare sul nuovo strumento di finanziamento a favore dei **“distretti del Cibo”** per agevolare i propri investimenti.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato il primo bando per il finanziamento dei contratti di distretto del cibo, il quale prevede una procedura di valutazione comparativa, non a sportello come avviene per i contratti di filiera.

La data entro la quale devono essere inviate le **domande** è il **17 aprile 2020** entro le ore 16:00, con le modalità indicate dal bando. L'avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai distretti del cibo, nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019, mette a disposizione fondi per **18 milioni di euro**.

Beneficiari degli incentivi

Sono soggetti proponenti del contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle Regioni. Sono beneficiari delle agevolazioni le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel **settore agricolo e agroalimentare**.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche le **organizzazioni di produttori agricoli** e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura **non superiore al 10%**, anche da **grandi imprese**, agricole o commerciali. Possono accedere alle agevolazioni anche i distretti del cibo, laddove

costituiti in forma societaria.

Contratto di distretto

Il contratto di distretto ha lo scopo di promuovere lo **sviluppo territoriale**, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la **sicurezza alimentare**, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

Il contratto di distretto deve anche favorire **processi di riorganizzazione** delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto del cibo, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti delle filiere, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

L'integrazione di distretto è garantita dalla presenza di un accordo di distretto, sottoscritto da tutti i soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di distretto.

Sono finanziabili gli investimenti in **immobilizzazioni materiali e attivi immateriali** nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, gli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la **commercializzazione di prodotti agricoli**, gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari, la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e l'organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre.

Potranno essere finanziati anche i **progetti di ricerca e sviluppo** nel settore agricolo, la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione

di prodotti agricoli. Sono ammessi alle agevolazioni i contratti di distretto il cui importo complessivo degli investimenti ammissibili sia compreso tra 4 e 50 milioni di euro.

L'importo del progetto di ogni singolo soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo della spesa ammissibile di **200 mila euro**, con riduzione a 100 mila euro per le aziende agricole che investono nella produzione agricola primaria.

Gli interventi devono essere realizzati **entro quattro anni** dalla data di stipula del contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.

Le spese direttamente connesse all'attuazione del progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda, con la sola eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, che godono di retroattività.

Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di **contributo in conto capitale** in base alle seguenti percentuali di aiuto:

Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria		
Agevolazione massima per intervento e contributo in conto capitale		
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise Grandi imprese	PMI	40%
	20%	
Investimenti localizzati nelle altre regioni Grandi imprese	PMI	30%
	15%	

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli		
Agevolazione massima per intervento e contributo in conto capitale		
Investimenti localizzati in Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise Grandi imprese	PMI	35%
	15%	
Investimenti localizzati nelle altre regioni Grandi imprese	PMI	30%
	10%	

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli		
Agevolazione massima per intervento e contributo in conto capitale		
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise Grandi imprese	PMI	35%
	30%	
Progetti proposti da Soggetti beneficiari per prodotti localizzati nelle altre regioni Grandi imprese	PMI	30%
	20%	

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014		
Agevolazione massima per intervento e contributo in conto capitale		

Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise Grandi imprese	Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni 20%	PMI	40%
Progetti proposti da Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni Grandi imprese	Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni 15%	PMI	35%

Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014:

Art. 17 - Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.

Art. 19 - Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere nel limite della soglia di notifica dell'aiuto pari a 2 milioni di euro per impresa e per anno

Art. 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Agevolazione massima per intervento e contributo in conto capitale

Articolo 17 Medie imprese	Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 7,5 milioni 10%	Piccole imprese	20%
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 2 milioni PMI	PMI	25%
Articolo 19 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni		20%	
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise	Interventi con spesa ammissibile da euro 200.000 a euro 5 milioni PMI	PMI	35%
Articolo 41 - Soggetti beneficiari localizzati nelle altre regioni		25%	

Finanziamenti

Dal MiSe

«Agenda digitale» e «Industria sostenibile»: sospesa la presentazione delle domande di agevolazione

A seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», a valere sulle risorse del FRI, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, a partire dalle ore 10.00 del 9 marzo 2020, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per gli interventi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile». In riferimento ai progetti già presentati per i quali le risorse finanziarie non risultassero sufficienti alla copertura integrale, saranno ammessi all'istruttoria, previa formale accettazione, le imprese interessate all'agevolazione parziale concedibile, da intendersi comunque riferita a tutti i costi considerati ammissibili.

Con il decreto 9 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, partire **dalle ore 10.00 del 9 marzo 2020**, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per gli interventi agevolativi «**Agenda digitale**» e «**Industria sostenibile**».

Bandi grandi progetti R&S

E' utile ricordare che il finanziamento a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), istituito presso Cassa depositi e prestiti, delle misure del Fondo per la crescita sostenibile in favore dei Grandi progetti di ricerca e sviluppo, è articolato come segue:

- «**Agenda digitale**» - intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
- «**Industria sostenibile**» - intervento in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile».

I **soggetti ammissibili** sono le imprese di qualsiasi dimensione, costituite in forma societaria e che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano le predette attività, nonché i centri di ricerca con personalità giuridica e, infine, le imprese start-up innovative che esercitano le predette attività, e gli spin-off degli organismi di ricerca.

Le **agevolazioni sono concedibili** nella forma del contributo alla spesa per una misura pari al 20% dei costi ammissibili di progetto, e nella forma del finanziamento agevolato per una misura compresa:

- tra il 50 ed il 70% dei costi ammissibili per le imprese di micro, piccola e media dimensione,
- tra il 50 ed il 60% dei costi ammissibili per le imprese di grande dimensione.

Chiusura sportello

La chiusura dello sportello è stata disposta a seguito **dell'esaurimento delle risorse finanziarie** destinate all'intervento agevolativo «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», a valere sulle risorse del FRI.

Il Ministero ha disposto inoltre che in riferimento ai progetti già presentati per i quali le risorse finanziarie non risultassero sufficienti alla copertura integrale delle agevolazioni concedibili saranno ammessi all'istruttoria previa formale accettazione, da parte delle imprese interessate, dell'agevolazione parziale concedibile, da intendersi comunque riferita a tutti i costi considerati ammissibili.

Qualora successivamente dovessero risultare disponibili ulteriori risorse finanziarie, anche in esito al fabbisogno risultante dalle valutazioni istruttorie in corso da parte del Soggetto gestore, il Ministero procederà all'istruttoria delle domande al momento non istruibili a causa dell'esaurimento della dotazione finanziaria destinata all'intervento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09/03/2020

Finanziamenti

MISE

ZF Regione Sardegna: pubblicate le faq

Dal 17 marzo sarà possibile inviare le domande per le agevolazioni in favore delle micro e piccole imprese localizzate nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica le risposte alle domande più frequenti relative in particolare ai soggetti beneficiari, ai requisiti di localizzazione nella zona franca, alle attività ammissibili e intensità delle agevolazioni, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica le FAQ relative alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella **zona franca** istituita nei comuni della **regione Sardegna** colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Soggetti beneficiari

Il Ministero, in riferimento alle domande poste sui **soggetti ammissibili all'agevolazione**, chiarisce che:

- **non possono** accedere alle agevolazioni i **titolari di reddito di lavoro autonomo**. Come già chiarito al paragrafo 5 della circolare del 5 febbraio 2020, n. 30711, **possono beneficiare** delle agevolazioni i soggetti **costituiti in forma di impresa**, censiti nell'allegato n. 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'Ufficio del Commissario delegato e in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti;

- **non possono accedere alle agevolazioni i soggetti "only REA"** in quanto, per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previsti per le imprese devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all'art. 2082 del codice civile, esercitati in via prevalente. A necessaria condizione deve aggiungersi l'ulteriore requisito della **evidenza formale dell'impresa**, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Pertanto, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili imprese;

- per sapere se l'impresa è censita nell'allegato 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive, l'impresa **può inviare una richiesta di posta certificata** al Ministero dello sviluppo economico, contenente i propri dati identificativi, utilizzando il seguente indirizzo: ZFU@pec.mise.gov.it.

Requisiti di localizzazione nella zona franca

In riferimento ai requisiti di **localizzazione nella zona franca**, il Ministero chiarisce che:

- la zona franca, così come perimetrata dall'articolo 3 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, comprende **l'intero territorio dei comuni della Regione colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013** per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, individuati nella tabella A allegata all'ordinanza

del Commissario delegato per l'emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, così come integrata dalle ordinanze del medesimo Commissario numeri 17 e 18 del 12 dicembre 2013, n. 22 del 23 gennaio 2014 e n. 25 del 25 febbraio 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

- non possono accedere alle agevolazioni le imprese danneggiate dall'alluvione 18-19 novembre 2013 **che non hanno più la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca**, inoltre, la sede principale o l'unità locale deve essere stata regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal relativo certificato camerale.

Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

In riferimento alle **attività ammissibili e all'intensità delle agevolazioni**, il Ministero chiarisce che:

- sono ammissibili all'agevolazione le imprese che operano in **tutti i settori di attività economica**, ad eccezione del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca sono svolte, **congiuntamente** all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore agricolo e/o della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile. In tali casi, il soggetto beneficiario deve **obbligatoriamente assicurare**, attraverso un'adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, **che le attività escluse non beneficino degli aiuti in oggetto**;

- le agevolazioni sono **concesse nei limiti delle risorse disponibili**. Il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari **all'ammontare complessivo dei ricavi** riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell'istanza, fermi restando i limiti del Regolamento de minimis.

Modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni

In riferimento alle **modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni**, il Ministero chiarisce che:

- le agevolazioni possono essere fruite dalle imprese beneficiarie **entro 5 anni** dalla data del provvedimento di concessione;

- le agevolazioni sono concesse con **provvedimento del Ministero**, che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale www.mise.gov.it;

- le agevolazioni sono fruibili mediante **riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24**, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

A cura della Redazione

Impresa

Criteri operativi

Crisi d'impresa: come si applicano gli indici di allerta del CNDCEC

di Marta Pasqui - Andersen Tax & Legal Italia

Con l'obiettivo di salvaguardare la conservazione dell'attività aziendale, il Codice della crisi d'impresa ha demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili l'elaborazione, con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia economica secondo le classificazioni ISTAT, di indici specifici che, valutati unitariamente, facciano ragionevolmente presumere uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Tra questi vi è, ad esempio, il patrimonio netto negativo, un indice che trova applicazione per tutte le imprese e che costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale. Quali sono e come si possono utilizzare gli altri indicatori?

Il neo introdotto **Codice della crisi di impresa** (C.C.I. - D.Lgs. 14/2019), ha rivoluzionato la vigente legge fallimentare intervenendo, tra l'altro, su alcune norme del codice civile. La parte normativa già operativa dal corrente anno (16 marzo 2019) implica un coinvolgimento attivo del management sin dalle fasi embrionali di una potenziale crisi finanziaria ed economica.

Obiettivo primario della nuova norma è la **conservazione dell'attività aziendale**, perseguita attraverso elementi di novità rispetto a quanto contenuto nella Legge Fallimentare del 1942: novità terminologiche (abbandono del termine "fallimento" sostituito da "liquidazione giudiziale", nuove definizioni di crisi e di insolvenza) ma soprattutto introduzione di nuovi strumenti per la tempestiva emersione della crisi (**sistemi di allerta**) e di nuove figure di ausilio all'imprenditore nella risoluzione delle situazioni di crisi (Organismi di Composizione della Crisi - **OCRI**).

La nuova norma impone infatti agli imprenditori di dotarsi di strumenti adeguati per la **tempestiva rilevazione dello stato di crisi** e per l'assunzione di idonee iniziative.

L'organo amministrativo acquista un ruolo centrale, con obblighi simili ai doveri attuali del collegio sindacale: gli è imposto di dotare l'impresa di **assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati**, allo scopo di dare attuazione all'oggetto sociale, di individuare l'eventuale stato di crisi e di attuare le misure di contrasto.

In particolare, l'emersione tempestiva della crisi dovrà essere perseguita seguendo un doppio binario:

- da un lato circoscrivendo il ruolo dei **creditori qualificati** (Amministrazione Finanziaria, INPS e Agente della Riscossione), obbligati a segnalare le situazioni di maggiore esposizione dell'impresa (**allerta esterna**);
- dall'altro introducendo limiti più stringenti per la **nomina obbligatoria dell'organo di controllo**, allo scopo di rafforzare i livelli di responsabilità dei vertici

aziendali (allerta interna).

In tale contesto, l'organo amministrativo e i soggetti deputati alla verifica del rispetto dei parametri di **going concern** dovranno effettuare un monitoraggio dei principali indicatori reddituali, patrimoniali e finanziari allo scopo di fare emergere squilibri e permettere quindi il loro riallineamento.

Leggi anche Crisi d'impresa: proroga dell'allerta a sostegno delle nano imprese

Indici di allerta del CNDCEC

Il Codice della crisi, agli articoli 13 e 24, ha espressamente previsto la valutazione di alcuni elementi rappresentativi di uno stato rilevante di crisi, ovvero l'assenza di prospettive di continuità per cause diverse da probabili insolvenze e la presenza di **ritardi reiterati e continuativi nei pagamenti**.


Ha altresì demandato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) l'elaborazione, con cadenza almeno triennale e con riferimento ad ogni tipologia economica secondo le classificazioni ISTAT, l'elaborazione di indici specifici che, valutati unitariamente, facciano ragionevolmente presumere uno stato di crisi.

Il CNDCEC, con la pubblicazione del documento del 20 ottobre 2019, ha reso disponibili i primi indici elaborati, che verranno sottoposti all'approvazione definitiva del Ministero dello Sviluppo Economico. Tale elaborazione è frutto di una precisa analisi effettuata avvalendosi del supporto di Cerved Group SpA per i test effettuati su campioni estesi e rappresentativi, e prendendo in considerazione i segnali di crisi utilizzati più frequentemente nella prassi aziendalistica, attraverso l'esame di una cinquantina di ratios riconducibili alle seguenti aree gestionali: sostenibilità degli oneri finanziari e indebitamento, grado di adeguatezza patrimoniale e composizione del passivo per natura delle fonti, equilibrio finanziario, redditività, sviluppo e indicatori di specifici ritardi nei pagamenti.

Il **sistema di valutazione** elaborato dal CNDCEC ha forma gerarchica e prevede l'applicazione degli indici

individuati in modo sequenziale.

Indici di allerta



Patrimonio Netto

Il patrimonio netto negativo è un indice che trova applicazione per **tutte le imprese**, in quanto detta circostanza, che si verifica per effetto di perdite di esercizio anche cumulate, costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale, fintanto che tali perdite non siano ripianate e il capitale venga riportato al limite legale. Tale indice è individuabile direttamente dal dato di “patrimonio netto” riportato alla **voce A**, sezione passivo dello **schema di stato patrimoniale** redatto ai sensi dell’art. 2424 c.c., dal quale devono essere sottratti i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” ed eventuali dividendi deliberati e non ancora contabilizzati.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Il DSCR è un indicatore predittivo e risponde alla richiesta del legislatore di dare evidenza alla **sostenibilità dei debiti** per almeno i **6 mesi** successivi. Nella sua versione più semplificata è calcolato sulla base dei flussi di cassa “liberi” previsti nei sei mesi successivi che potranno essere utilizzati per il rimborso di debiti previsti nello stesso arco temporale.

Valori di tale indice superiori ad uno denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti, valori inferiori ad uno rappresentano una ragionevole presunzione dello stato di crisi. Tale indicatore è utilizzabile unicamente in presenza di **dati prospettici** ritenuti **affidabili** dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

Vi sono due diversi approcci per il calcolo del DSCR:

1) Il DSCR deriva da un **budget di tesoreria** che

rappresenta puntualmente le **entrate** e le **uscite “liquide”** attese. Al denominatore si sommano le uscite previste per il rimborso della quota capitale dei debiti finanziari per i successivi sei mesi. Al numeratore vengono sommate tutte le entrate di liquidità previste nello stesso arco temporale, incluse le giacenze di cassa, dalle quali andranno sottratte tutte le uscite di cassa riferite al medesimo periodo, ad eccezione degli importi posti al denominatore;

2) Il DSCR è calcolato mediante il **rapporto** tra i **flussi di cassa complessivi liberi** al servizio del debito attesi nei successivi sei mesi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo nel medesimo periodo. Al numeratore devono essere considerati i free cash flow from operation (FCFO) dei sei mesi successivi, calcolati sulla base delle disposizioni previste dall’OIC 10 ed al netto dei flussi derivanti dal ciclo degli investimenti, le disponibilità liquide iniziali e le linee di credito disponibili che potranno essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento. Al denominatore, invece, devono essere considerati i pagamenti previsti per il rimborso della quota capitale e interessi del debito finanziario, il debito fiscale e contributivo non corrente (comprensivo quindi di sanzioni ed interessi), ed il debito nei confronti di fornitori e di altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti fisiologici. La **scelta** tra i due metodi è rimessa agli **organi di controllo** che dovranno valutare la qualità e affidabilità dei relativi flussi informativi.

Con riferimento al grado di complessità della stima di tale indice, è concessa alle **imprese di minori**

dimensioni la possibilità di utilizzare il **metodo semplificato** previsto dall'OIC 9 per stimare i flussi prognostici, ricorrendo alle sole grandezze economiche, a condizione che venga rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e denominatore.

Indici di settore

Qualora il patrimonio netto risultasse positivo e il DSCR non fosse disponibile oppure non sufficientemente affidabile, devono essere applicati i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, da valutare congiuntamente:

- **indice di sostenibilità degli oneri finanziari**: è costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato e prevede, al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 di conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c., ed al denominatore i ricavi delle vendite e prestazioni di cui alla voce A.1 dello schema di conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c.. Si attiva l'allerta in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;

- **indice di adeguatezza patrimoniale**: è costituito dal rapporto tra patrimonio netto e debiti totali e prevede, al numeratore, il patrimonio netto di cui alla voce A del passivo di stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c., al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati, ed al denominatore i debiti totali di cui alla voce D del passivo di stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c.. Si attiva l'allerta in caso di valori minori o uguali al valore soglia;

- **indice di ritorno liquido dell'attivo**: è costituito dal

rapporto tra cash flow e il totale attivo e prevede, al numeratore, la somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari, al netto dei ricavi non monetari, ed al denominatore il totale attivo di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.. Si attiva l'allerta in caso di valori minori o uguali al valore soglia;

- **indice di liquidità**: è costituito dal rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine e prevede, al numeratore, la somma tra le voci di attivo circolante di cui alla voce C dell'attivo di stato patrimoniale esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce E), ed al denominatore tutti i debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo, oltre ai ratei e risconti passivi (voce E). Si attiva l'allerta in caso di valori minori o uguali al valore soglia;

- **indice di indebitamento previdenziale o tributario**: è costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo, e prevede, al numeratore, la somma dei debiti tributari (voce D.12 del passivo) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo e dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 del passivo) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, ed al denominatore il totale dell'attivo di stato patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c.. Si attiva l'allerta in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.

Il **superamento contestuale** di tutte e cinque le soglie stabilite porta ad una ragionevole presunzione dello **stato di crisi**.

SOGLIE DI ALLERTA

SETTORE	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE %	RITORNO LIQUIDO DELL'ATTIVO %	LIQUIDITA' %	INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO %
A) Agricoltura e silvicoltura e pesca	2,8	9,4	0,3	92,1	5,6
B) Estrazione C) manifattura D) prod. Energia/gas	3,0	7,6	0,5	93,7	4,9
E) Forn. Acqua reti fognarie rifiuti D) trasm. Energia/Gas	2,6	6,7	1,9	84,2	6,5
F41) costruzione di edifici	3,8	4,9	0,4	108,0	3,8
F42) Ingegneria civile F43) costr. Specializzate	2,8	5,3	1,4	101,1	5,3
G45) Comm. Ingrosso e dett. Auto G46) Comm. Ingrosso D) Distrib. Energia/Gas	2,1	6,3	0,6	101,4	2,9
G47) Comm. Dettaglio I56) BAR e Ristoranti	1,5	4,2	1,0	89,8	7,8
H) Trasporto e magazzinaggio I55) Hotel	1,5	4,1	1,4	86,0	10,2
JMN) Servizi alle imprese	1,8	5,2	1,7	95,4	11,9
PQRS) Servizi alle persone	2,7	2,3	0,5	69,8	14,6

Qualora l'impresa non ritenga adeguati, in ragione delle proprie peculiarità, gli indici elaborati dal CNDCEC, ne potrà dare informativa in nota integrativa al bilancio

d'esercizio ed indicare ulteriori indici atti a valutare il proprio eventuale stato di crisi. L'adeguatezza di tali indici dovrà essere **attestata** da un **professionista**

indipendente e la sua relazione (con effetto per l'esercizio successivo) dovrà essere allegata al fascicolo di bilancio.

È previsto, in linea con quanto imposto dal Codice della crisi, che tali indici di crisi vengano **valutati trimestralmente**, calcolati sulla base di uno stato patrimoniale e di un conto economico trimestrale, redatti secondo i dettami dell'OIC 30.

In assenza di un bilancio approvato, la valutazione dovrà avvenire sulla base di **situazioni infrannuali** che avranno natura volontaria e che dovranno essere approvate dall'organo amministrativo. Appare quindi indispensabile adottare specifiche misure organizzative all'interno dell'impresa che prevedano un processo adeguato per redigere tempestivamente bilanci intermedi attendibili.

Infine, il superamento delle soglie stabilite dalla nuova

norma e dal CNDCEC per i vari indici fornisce **ragionevoli presunzioni** ma non implica automaticamente la fondatezza dell'indizio di crisi. L'eventuale segnalazione effettuata dall'organo di controllo all'organo amministrativo in esito alla valutazione degli indici deve essere **tempestiva e motivata**, con riferimento anche ad ulteriori accadimenti straordinari previsti nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell'esercizio in corso tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale.

La comunicazione deve essere presentata in **forma scritta**, a mezzo **PEC** o con altro mezzo idoneo con avviso di ricevimento, e deve prevedere un congruo termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale l'organo amministrativo debba riferire in ordine alle valutazioni effettuate, alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese.

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: operative le misure per gestire per l'emergenza

E' stato convertito in legge il decreto recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus che mirano a limitare la diffusione del virus e prevedere misure straordinarie per la tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e imprese. Tra gli interventi, si prevede la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura e delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare. Sono previste sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 la legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **Coronavirus** (COVID-19). Il decreto stabilisce le misure intese al **contenimento della diffusione** ed alla gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. Resta inteso che in casi di estrema necessità ed urgenza, rimane il potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle more dell'adozione dei suddetti decreti.

Consulta il Dossier Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

Disposizioni per cittadini e imprese

Nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, possono essere adottate le seguenti misure:

- il **divieto di allontanamento** e quello di **accesso** al comune o all'area interessata;
- la **sospensione di manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, di **eventi** e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso);
- la sospensione del funzionamento dei **servizi educativi dell'infanzia**, delle **istituzioni scolastiche** del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di istruzione e formazione superiore, compresa quella universitaria, fatte salve le attività formative svolte a distanza;

- la sospensione dell'**apertura al pubblico** dei **musei** e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la sospensione dei **viaggi d'istruzione** organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, con il **riconoscimento del diritto di recesso** dal contratto di pacchetto turistico;
- la sospensione delle **procedure concorsuali** per l'assunzione di personale; l'applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- l'obbligo per gli individui che abbiano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- la chiusura o la limitazione dell'attività degli **uffici pubblici**, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali;
- la previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli **esercizi commerciali** per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela, individuate dall'autorità competente;
- la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del **trasporto di merci e di persone** terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe;
- la sospensione delle **attività lavorative per le imprese**, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- la sospensione o la limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nei comuni o nell'area interessati nonché delle attività lavorative degli abitanti degli stessi comuni o aree svolte al di fuori dei medesimi territori, salvo specifiche deroghe.

Sanzioni

L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità è punita con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Legge 05/03/2020, n. 13 (Gazzetta Ufficiale 09/03/2020, n. 61)

Impresa

Il video di IPSOA Quotidiano

Coronavirus: quali regole e divieti?

Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso a tutta la penisola, a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile, le limitazioni alla circolazione e agli assembramenti delle persone già in vigore da alcuni giorni in Lombardia e in alcune province del Nord Italia. Le imprese, i lavoratori e i cittadini si stanno interrogando su cosa è ammesso e cosa, invece, no. Le regole da rispettare sono semplici, ma stringenti. Nel video l'elenco delle più importanti novità.

Gli esercizi commerciali possono restare aperti? E se sì, con quali accortezze?

E che dire dei bar e ristoranti?

Sono queste alcune delle più diffuse **domande** che si stanno ponendo un po' in tutta Italia dopo che, il Governo, con D.P.C.M. del 9 marzo 2020, ha esteso le limitazioni alla libera circolazione delle persone in tutta il territorio nazionale.

L'intento è quello di contrastare la diffusione dell'**epidemia da Coronavirus**.

Ma molti - ed era ben facile immaginarlo - si stanno interrogando sull'esatto ambito applicativo delle regole, che sono **in vigore dal 10 marzo** e lo resteranno **sino al 3 aprile**, salvo ulteriori proroghe.

Una cosa è comunque certa: non esiste un vero e proprio divieto di circolazione: è possibile spostarsi ma solo in caso di **comprovate esigenze lavorative** o situazioni di **necessità** ovvero per **motivi di salute**.

Nel caso in cui si venisse controllati dalle autorità di polizia, è necessario attestare, con apposita **autocertificazione** (punibile penalmente in caso di falso) sui motivi dello spostamento.

I maggiori divieti riguardano i **bar** e i **ristoranti** che devono rispettare l'orario di apertura dalla 6 alle 18 e garantire rigorose norme igieniche e di contingentamento e distanza tra i clienti (almeno un metro).

Ci sono poi tante **attività sospese**: si tratta sostanzialmente di tutte le attività tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (tra gli altri, quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, palestre, centri sportivi, piscine, ecc.).

Le attività commerciali diverse da bar e ristoranti

possono restare aperti con il rispetto delle regole di igiene, distanza e contingentamento sopra indicate.

I centri commerciali (medie e grandi strutture di vendita e i negozi in esse presenti) devono restare chiusi nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali gli ingressi sono contingentati mantenendo sempre la distanza di 1 metro tra clienti.

Attenzione: in caso di **violazione** delle suddette norme, c'è la sospensione dell'attività.



A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.